Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — Roma — Sabato 19 Aprile — Numero 92

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Seduta pubblica — Lunedì 21 aprile 1902, alle ore 15

Ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:
« Istituzione di un Ufficio del lavoro (N. 11) ».

Il Presidente
G. SARACCO.

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro*:

Di Suo Motu-Proprio:

Con decreto del 2 febbraio 1902:
A commendatore:

Ricordi Giulio.

Con decreti del 9 febbraio 1902:
A cavaliere:

Cametti sac. prof. Don Giovanni Francesco, da Gattinara (Novara).
Rostagno geometra prof. cav. Carlo.

Con decreti del 13 febbraio 1902:
A commendatore:

Santoliquido comm. Rocco, ispettore generale della sanità pubblica.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 2 febbraio 1902:
A commendatore:

Scalfaro barone comm. Orazio, consigliere della Corte di cassazione di Roma, collocato a riposo, a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi:

Con decreto del 6 febbraio 1902:
Ad uffiziale:

De Paoli cav. Eusebio, ispettore di 1ª classe nell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto del 19 gennaio 1902:
A cavaliere:

Pozzi cav. Tito, segretario capo di 1ª classe nelle Intendenze di Finanza, collocato a riposo.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Sua Maestà *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo Motu-Proprio:

Con decreti del 13 febbraio 1902:
A commendatore:

Gosio prof. cav. Bartolomeo, capo del laboratorio di micrografia e bacteriologia della sanità pubblica.
Rovetta cav. Gerolamo.

Ad uffiziale:

Basile cav. dott. Gaetano, medico provinciale di 2ª classe.
Mercatelli dott. Vincenzo, medico-chirurgo in Trevignano (Roma).
Giardina cav. dott. Giuseppe, medico provinciale di 2ª classe.
Druetti cav. dott. Giuseppe, id. di 4ª classe, comandato presso l'Ispettorato generale della sanità pubblica.
Zinno prof. Andrea, capo del laboratorio municipale d'igiene in Napoli.

A cavaliere:

Pelloux Riccardo, tenente di vascello nello stato maggiore generale della R. Marina, ufficiale d'ordinanza di S. A. R. il Duca di Genova.

Belfiore dott. Giulio, medico municipale di Napoli.

Vetere dott. Giacinto, chimico id.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:

Con decreti del 2, 19 e 23 gennaio 1902:

Ad uffiziale:

Blasi cav. avv. Annibale.

Buschiazzo cav. ing. Giovanni.

Lopez Perera cav. Augusto.

Durand de la Penne marchese Enrico, già R. console di 2ª classe, collocato a riposo.

A cavaliere:

Bassetti Ulisse.

De Barral de Montauvrard conte Ferdinando.

Ponti Giovanni.

Bosio Ulisse, già reggente l'Agenzia consolare in Valona.

Matarazzo Francesco.

Righini di Sant'Albino conte Filippo.

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria Commercio:

Con decreti del 30 gennaio 1902:

A commendatore:

Grassi cav. ing. Guido, professore nel R. Museo industriale italiano in Torino.

Broggi cav. Luigi, architetto in Milano.

A cavaliere:

Pivetta Vittorio, segretario generale dell' Associazione dei commercianti e industriali di Napoli.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 5 gennaio 1902:

A cavaliere:

Pellicciotta Nicola, capitano contabile in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro delle Poste e Telegrafi:

Con decreti del 5 e 8 dicembre 1901, 26 gennaio e 6 febbraio 1902:

Ad uffiziale:

Brambilla cav. Giovanni, direttore provinciale di 3ª classe nell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, collocato a riposo.

Catalano cav. Francesco, capo d'Ufficio nell'Amministrazione, id. id.

A cavaliere:

Balduzzi Carlo Alberto, capo d' Ufficio nell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, collocato a riposo.

Rocchetti Emilio, id. id.

Reisoli Giovanni, id. id.

Barzellotti Francesco, id. id.

Chiovatti Geminio, direttore provinciale di 3ª classe id. id.

Con decreti del 2 e 6 febbraio 1902:

A cavaliere:

Venturi Giuseppe, segretario nel Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Francica Francesco Saverio.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreto del 23 gennaio 1902:

Ad uffiziale:

Zamini ing. Luigi, professore nel R. Istituto tecnico superiore di Milano.

A cavaliere:

Paladini Ettore, professore nel R. Istituto tecnico superiore di Milano.

Arnò Riccardo, id. id.

Con decreto del 6 febbraio 1902:

A grand'uffiziale:

Rolla Giovanni Battista, ispettore nel Corpo di Commissariato militare marittimo, collocato in posizione di servizio ausiliario.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Con decreti del 29 gennaio 1902:

A commendatore:

Grandi cav. Orazio, bibliotecario alla Corte dei Conti.

Nasini cav. prof. nob. Raffaello, rettore e professore ordinario di chimica generale nella R. Università di Padova.

Caterini cav. Silvino, direttore dell'Istituto « Casanova » di Napoli.

Ad uffiziale.

Campari cav. Alessandro, commissario per la conservazione dei monumenti nella provincia di Pavia.

Benini cav. Ferruccio, artista drammatico veneziano.

Orsi cav. dott. Paolo, direttore del Museo archeologico di Siracusa.

A cavaliere:

Silvestri prof. Alfonso, direttore della R. Scuola tecnica « Juvara » di Messina.

Palermi Vittorio Raoul.

De Filippi sac. Guglielmo, delegato scolastico mandamentale del Comune di Riva Ligure.

Casati dott. Eugenio, chirurgo primario all'Ospedale di Ferrara.

Canti prof. dott. Gustavo, preside del R. Istituto tecnico di Parma.

Minarelli Giuseppe, segretario di 1ª classe nelle Segreterie universitarie, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreto del 23 gennaio 1902:

Ad uffiziale:

Zannoni ing. cav. Augusto, membro del Consiglio direttivo dell'Istituto degli studî superiori in Firenze, vice presidente del Consiglio dell'Ordine degl' ingegneri ed architetti in Toscana.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 2 febbraio 1902:

A cavaliere:

Arrighi Antonio Luigi, giudice del Tribunale civile e penale di Firenze, collocato a riposo, a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti del 19 e 23 gennaio 1902:

A cavaliere:

Salvi dott. Pietro, agente di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette, collocato a riposo.

Bianchini Ferdinando, Commissario ai riscontri nell'Amministrazione del lotto, collocato a riposo.

Motto Avenengo Michele, agente di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette, collocato a riposo.

Gianfelici Leonildo, id. id. id.

Russo Nicola, Ricevitore del Registro, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **111** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, contenente disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno, per l'esecuzione della legge contenente disposizioni per diminuire le cause della malaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 2 novembre 1901, n. 460, contenente disposizioni per diminuire le cause della malaria.

Art. 1.

Una zona di territorio può essere designata come malarica, agli effetti della legge 2 novembre 1901, n. 460, quando concorra:

1.° la manifestazione simultanea, o a brevi intervalli, di più casi di febbre malarica contratta sul luogo;

2.° la presenza degl'insetti aerei riconosciuti atti a trasmettere l'infezione, nonchè di stagni, pozze d'acqua, o specchi d'acqua stagnante, temporanei o permanenti, a maggiore o minore distanza dall'abitato, in grandi o piccoli dimensioni, artificialmente creati, o naturalmente esistenti.

Art. 2.

Il medico provinciale, non appena sarà venuto a conoscenza sia direttamente, sia a mezzo dell'ufficiale sanitario, in seguito alle denunzie prescritte dagli articoli 45 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e 129 del relativo Regolamento, che in una determinata località si sono verificati casi di febbre malarica, dovrà praticare le necessarie indagini per accertare l'esistenza o meno delle condizioni di cui al precedente articolo, e, nel caso affermativo, presentare nel più breve termine al Prefetto le sue concrete proposte e promuovere da esso la convocazione del Consiglio provinciale di sanità.

Art. 3.

Il Consiglio provinciale di sanità, previ, ove occorra, nuovi accertamenti ed indagini, emetterà il suo motivato avviso, che, insieme alle proposte del medico provinciale, sarà trasmesso al Ministero per la comunicazione al Consiglio superiore di sanità.

Le proposte dovranno essere motivate e contenere le necessarie indicazioni per determinare la circoscrizione della zona da dichiararsi infetta.

Art. 4.

Una zona malarica dovrà, di regola, essere contenuta entro i limiti della circoscrizione territoriale del Comune.

Il Governo del Re avrà però facoltà di comprendere in un'unica zona malarica anche territori di due o più Comuni, che siano contermini, che appartengano alla medesima provincia e che riuniscano gli estremi previsti all'articolo 1 del presente Regolamento, semprechè siffatta riunione sia richiesta da speciali condizioni topografiche, ovvero dalla constatata consuetudine negli operai di uno dei Comuni di recarsi nell'altro, o negli altri Comuni per ragione di lavoro.

In questo caso, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ripartirà fra i diversi Comuni, in ragione dell'estensione, per ciascun di essi, del territorio dichiarato infetto, la spesa totale incontrata dalle Amministrazioni comunali per la somministrazione del chinino ai coloni ed operai dei quali all'articolo 2 della legge, e le Amministrazioni comunali provvederanno poscia al reparto fra i proprietari delle terre.

Art. 5.

Qualora, per qualsiasi causa, intervenga una variazione nelle condizioni, in base alle quali una determinata zona di territorio fu designata come malarica, sarà provveduto alle occorrenti rettificazioni con la stessa procedura osservata per la precedente dichiarazione.

Art. 6.

È considerato come operaio, agli effetti della legge 2 novembre 1901, n. 460:

1.° chiunque, in modo permanente o avventizio, con remunerazione fissa o a cottimo, è impiegato in qualsiasi lavoro;

2.° chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende con mercede giornaliera o mensile al lavoro di altri;

3.° l'apprendista, con o senza salario, che partecipa all'esecuzione del lavoro.

L'obbligo della somministrazione gratuita del chinino si estende a tutti i componenti la famiglia colonica, che, in qualsiasi modo, prendano parte ai lavori dell'azienda agricola.

Art. 7.

Per le Congregazioni di carità e per le istituzioni pubbliche di beneficenza da esse amministrate, esistenti nei Comuni ove sia stata dichiarata una zona malarica, la Giunta provinciale amministrativa dovrà curare che nei rispettivi bilanci preventivi, nei quali figurino stanziamenti per distribuzione di medicinali ai poveri, sia distinta, in apposito articolo, la somma da destinarsi annualmente per le spese del chinino, di cui all'articolo 2 della legge.

Tale somma non dovrà essere minore della media erogata nell'ultimo triennio per fornitura di chinino agli ammalati poveri.

Art. 8.

Alla gratuita somministrazione del chinino ai coloni ed operai provvederà direttamente l'Amministrazione comunale, alla quale dovrà dalla Congregazione di carità essere versata, non più tardi del 31 dicembre di ogni anno, la somma di cui all'articolo precedente, dietro esibizione della contabilità relativa alla somministrazione medesima.

Le Congregazioni di carità però che abbiano i mezzi per sostenere in tutto la spesa occorrente per la fornitura del chinino ai coloni ed operai, vi provvederanno direttamente, salvo nel Comune l'obbligo di assumere in qualsiasi epoca dell'anno la somministrazione diretta del chinino, allorquando le Congregazioni di carità per qualsiasi causa non si trovassero più in grado di adempiere all'obbligo di cui sopra.

Art. 9.

Il medico condotto, per ciascuna prescrizione di chinino ai coloni od operai, dei quali all'articolo 2 della legge, dovrà subito dare copia della ricetta al Municipio ed anche alla Congregazione di carità nel caso di cui al capoverso del precedente articolo, indicando il nome e cognome del colono od operaio, nonchè quello della persona alla cui dipendenza lo stesso colono od operaio trovavasi a lavorare, allorquando fu colpito dal male.

Il Comune è tenuto, prima di procedere al reparto fra i proprietari, a dedurre la somma che gli dovrà essere rimborsata dalla Congregazione di carità.

Art. 10.

Ciascun Comune, nel cui territorio siano comprese zone dichiarate malariche, dovrà tenere un elenco nominativo di tutti gli operai e coloni ai quali fu somministrato gratuitamente il chinino, conservando in allegato le relative copie delle ordinazioni date per iscritto dal medico condotto.

La liquidazione della spesa totale sarà fatta nel mese di dicembre di ogni anno, in base a detto elenco accertato con le firme del Segretario comunale e del Sindaco, e munito del visto del Prefetto.

Art. 11.

Il reparto della somma anticipata da ciascun Comune sarà fatto fra tutti indistintamente i proprietari delle terre comprese nella rispettiva zona malarica, in ragione dell'estensione di ciascuna proprietà.

Saranno solo esclusi dall'obbligo del rimborso:

1°. i proprietari che lavorano per conto loro le terre e che, nè in modo permanente, nè avventizio, impiegano operai;

2°. le pubbliche Amministrazioni, che impiegano operai esclusivamente per l'esecuzione di pubblici lavori, a carico delle quali grava l'obbligo di cui all'articolo 3 della legge.

Pei fondi enfiteutici, o gravati di usufrutto, il reparto dovrà essere fatto a carico dell'enfiteuta, o dell'usufruttuario.

Art. 12.

Allorquando un colono od operaio, che abbia contratto la febbre palustre lavorando in una zona infetta di un Comune, l'abbandoni per altra località non infetta e appartenente a Comune diverso, l'Amministrazione del primo Comune dovrà, dietro prescrizione medica, provvederlo di una quantità di chinino sufficiente per la cura durante il viaggio e per i primi 5 giorni di soggiorno in questo secondo Comune.

Eguale scorta di chinino dovrà essere fornita a quei coloni ed operai che, sebbene al momento della partenza nelle condizioni di cui sopra, non offrano tutti i fenomeni della malaria già sviluppata, pur nonostante presentino fondati indizî d'infezione latente.

Art. 13.

Chiunque impiega in modo permanente o avventizio coloni od operai in località nelle quali non esista a distanza minore di due chilometri una rivendita di generi di privative, nè un armadio farmaceutico, od una farmacia che abbiano, ai termini della legge 23 dicembre 1900, n. 505, assunto lo spaccio del chinino fornito dallo Stato, è in obbligo di richiedere al Municipio od alla Congregazione di carità, nel caso di cui al precedente articolo 8, e di tenere presso di sè, per la sollecita somministrazione ai dipendenti, una quantità di chinino sufficiente per tre giorni di cura per ogni colono od operaio.

Art. 14.

Nulla è innovato circa alle norme vigenti in ordine alla competenza passiva ed al domicilio di soccorso degli ammalati poveri ricoverati negli Ospedali, od in altri Istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti.

Art. 15.

Oltre alla denunzia all'ufficiale sanitario dei casi di malaria, giusta gli articoli 45 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e 129 del Regolamento relativo, i medici saranno pure tenuti, sotto comminatoria dell'applicazione delle pene di cui all'articolo 50 della stessa legge, di denunziare all'ufficiale di pubblica sicurezza del Comune i casi nei quali risulti che le imprese dei lavori pubblici non soddisfacciano all'obbligo loro imposto dall'articolo 3 della legge, circa alla prestazione gratuita dell'assistenza sanitaria ed alla gratuita distribuzione del chinino, a favore degli operai malarici addetti ai lavori stessi.

Gli ingegneri direttori ed i sorveglianti dei lavori pubblici, per incarico della pubblica Amministrazione appaltante, dovranno invigilare che le Imprese assuntrici adempiano all'obbligo di cui sopra.

Nel caso di contravvenzione per parte delle Imprese, la pena pecuniaria comminata dall'articolo 3 della legge potrà, nel concorso delle condizioni delle quali all'articolo 60 del Codice penale, essere applicata anche agli ingegneri direttori ed assistenti.

Art. 16.

Le Società, che esercitano, per concessione dello Stato, in forza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, le reti ferroviarie di proprietà dello Stato, sono soggette per il personale operaio da esse dipendente, ed impiegato nella esecuzione di lavori pubblici, agli oneri imposti, dall'articolo 3 della legge, alle pubbliche Amministrazioni ed Imprese.

Art. 17.

Qualunque medico abbia constatato un caso di morte per febbre perniciosa contratta in pubblici lavori da operai impiegati da una pubblica Amministrazione o da un'Impresa, dovrà farne denunzia, ed inviare il certificato di morte all'Autorità di pubblica sicurezza del Comune.

Le morti per perniciosa dovranno, ove possa nascere dubbio, essere accertate mediante diagnosi anatomica.

Art. 18.

I mezzi di difesa, dei quali dovranno, giusta l'articolo 5 della legge, essere muniti i locali di ricovero delle guardie doganali, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai consorzi di bonifica, agli appalti di lavori pubblici, saranno, a cura delle rispettive Amministrazioni od Imprese, applicate alle porte, alle finestre ed a qualsiasi apertura di comunicazione con l'esterno, per modo da impedire la penetrazione degli insetti.

Con istruzioni Ministeriali verranno dettate le norme da seguirsi per l'impianto e funzionamento dei detti mezzi di difesa.

Art. 19.

Salvo contro le pubbliche Amministrazioni che non adempiano all'obbligo di cui all'articolo 5 della legge, l'esperimento dei mezzi coattivi consentiti dalle leggi, gli amministratori o direttori delle Società ferroviarie e gli appaltatori di pubblici lavori e di bonifica che contravvengano all'obbligo stesso, incorreranno nelle pene comminate dall'articolo 50 della legge sull'igiene e sanità pubblica.

Oltre agli ufficiali di polizia giudiziaria, saranno obbligati di sorvegliare l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, le Autorità sanitarie governative, ed i funzionari governativi preposti alla sorveglianza dell'esercizio ferroviario.

Le Amministrazioni ed Imprese dovranno, pel corrente anno, provvedere all'impianto e funzionamento dei mezzi di difesa di cui all'articolo precedente, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento.

Art. 20.

I proprietari e gl'industriali che, avendo provveduto, nei modi indicati all'articolo precedente, alla difesa delle abitazioni e dei ricoveri degli operai e contadini, aspirino alla concessione dei premî, dei quali all'articolo 5 della legge, dovranno, prima del mese di giugno, fare domanda al Prefetto perchè venga praticata una visita sopra luogo, all'effetto di accertare il perfetto impianto e funzionamento dei mezzi di difesa.

Il Prefetto incaricherà della visita il medico provinciale, od un funzionario del Genio civile governativo, che presenterà apposita relazione.

Durante il periodo dal giugno al dicembre, il Prefetto potrà far verificare lo stato di manutenzione dell'impianto.

Per la concessione dei premî avranno, nell'uguaglianza delle altre condizioni, la preferenza quei proprietari ed industriali che, oltre aver provveduto alla difesa delle abitazioni o dei ricoveri, avranno pure fornito agli operai e contadini i mezzi per la protezione della persona dalle punture degli insetti aerei.

Art. 21.

L'apertura di cave di prestito per parte degli intraprenditori di strade e canali, sarà subordinata alla licenza del Sindaco, il quale, previo il parere dell'ufficiale sanitario e dell'Ufficio tecnico comunale, ove esista, la concederà, solo nei casi in cui ne venga dimostrata la necessità.

Nel decreto di concessione dovrà essere stabilito un termine per la chiusura delle cave e per la sistemazione del terreno, in modo tale da impedire la formazione di qualsiasi ristagno di acqua.

Art. 22.

Indipendentemente dalle disposizioni che, in relazione all'arti-

colo 6 della legge, potranno, per la coltivazione delle risaie nelle zone malariche, essere incluse nei Regolamenti provinciali, di cui nella legge 12 luglio 1866, n. 2967, saranno concessi premî ed incoraggiamenti ai coltivatori di risaie, i quali provvederanno a dare sviluppo a quei metodi che, mediante opportune migliorie, permettano il libero scolo delle acque.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

Il Numero **112** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Riconosciuta l'opportunità di premiare degnamente gli insegnanti più benemeriti delle Scuole secondarie industriali di arte applicata all'industria, di disegno, di commercio e gli Enti ed i privati che con l'opera, o col consiglio, o con le sostanze intendono a promuovere, diffondere e migliorare l'istruzione industriale, artistico-industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio potrà conferire medaglie d'argento, di bronzo e menzioni onorevoli di benemerenza per l'istruzione industriale e commerciale agli insegnanti, fra gli altri più segnalati, delle Scuole secondarie industriali, di arte applicata all'industria, di disegno e di commercio, agli Enti ed alle persone che avranno in singolar modo favorito l'istruzione industriale, artistico-industriale e commerciale.

Le medaglie e le menzioni onorevoli saranno accompagnate da diploma.

Art. 2.

Il conferimento delle medaglie e delle menzioni onorevoli di benemerenza per l'istruzione industriale e commerciale sarà fatto dal Ministro direttamente, ovvero sopra proposta della Commissione per l'insegnamento artistico industriale, per gli Enti ed i privati; e, per gli insegnanti, sopra proposta dei Consigli scolastici provinciali sulle informazioni dei Consigli direttivi delle Scuole e sul parere degli ispettori governativi, secondo le norme seguenti:

1.° Perchè un insegnante possa essere proposto per la medaglia d'argento, occorre che abbia otto anni almeno di esercizio nell'insegnamento; sei per quella di bronzo e quattro per la menzione onorevole;

2.° Nel fare le proposte si dovrà principalmente aver riguardo oltre allo zelo, alla onoratezza ed alla capacità;

a) al numero degli alunni delle Scuole, alla frequenza ed al profitto di essi;

b) al metodo d'insegnamento ed al modo di svolgimento dei programmi;

c) al tempo dacchè l'insegnante trovasi nella Scuola.

Art. 3.

Non più di dodici medaglie di argento, ventiquattro di bronzo e cinquanta menzioni onorevoli potranno essere conferite in ciascun anno.

Art. 4.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, in caso di singolare munificenza, elargita a beneficio dell'istruzione industriale e commerciale, potrà conferire ad Enti o privati anche la medaglia d'oro con diploma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Relazione *di S. E. il Ministro dell' Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 23 marzo 1902, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Cagnano Varano (Foggia).*

SIRE!

La rappresentanza ordinaria del Comune di Cagnano Varano non può essere ricostituita se dal R. Commissario, con l'energia e l'imparzialità che gli sono proprie, non sia stato prima provveduto alla riscossione di rilevanti crediti per censi, canoni, livelli e tasse, all'inizio delle liti contro i cessati amministratori per i danni recati alla civica azienda, ed infine alla esecuzione delle opere igieniche più urgenti.

Reputo quindi necessario sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri di quel R. Commissario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cagnano Varano, in provincia di Foggia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cagnano Varano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 13 aprile 1902, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Itri (Caserta).*

SIRE!

Finora il R. Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Itri ha dovuto attendere al riordinamento dei varî servizi pubblici, che trovò in quasi completo abbandono. Non si è quindi potuto ancora dedicare all'accertamento della consistenza patrimoniale del Santuario della Civita, alla esazione di gran parte dei residui attivi ed alla formazione del bilancio per l'esercizio in corso, il quale, perchè se ne possa ottenere il pareggio, richiede l'applicazione di alcune tasse ed un'eccedenza al limite legale della sovrimposta.

Per tali motivi sono costretto a sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Itri, in provincia di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Itri è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 13 aprile 1902, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di San Severo (Foggia).*

SIRE!

Tutti i cittadini di San Severo, senza distinzione di partito, chiedono che sia fatta un'inchiesta sugli atti di quell'Amministrazione dall'anno 1895 a tutto il 1901.

Ora perchè le indagini possano venire meglio e più liberamente eseguite, e perchè i risultati siano a notizia del corpo elettorale quando sarà chiamato a ricostituire la rappresentanza municipale, è necessario prorogare di tre mesi i poteri di quel R. Commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Severo, in provincia di Foggia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Severo è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 13 aprile 1902, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Sarno (Salerno).*

SIRE!

Il R. Commissario di Sarno ha dovuto finora rivolgere tutta la sua attività alla revisione dei conti dal 1897 al 1901, all'esame della situazione finanziaria ed agli studî intesi a migliorarla; e nel frattempo ha provveduto alle urgenti esigenze del servizio di cassa, ed ha iniziate varie inchieste, specialmente sulla Congregazione di carità, sul dazio di consumo, sulla erogazione dei fondi per lavori pubblici e sul personale insegnante.

Egli ora si propone di accertare le individuali responsabilità dei cessati amministratori, di condurre a termine le inchieste iniziate e di intraprendere i provvedimenti necessari e le indispensabili riforme come pure di provvedere alla sistemazione delle finanze comunali, di curare la riscossione dei residui attivi, di liquidare e transigere numerose vertenze, ed infine di fare tutto quanto occorre per ricondurre la civica azienda al suo normale funzionamento.

A tal uopo necessita prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Sarno, in provincia di Salerno;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sarno è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 13 aprile 1902, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Cerreto Sannita (Benevento).*

SIRE!

Il R. Commissario di Cerreto Sannita nulla ha fin qui trascurato per ricondurre il Municipio al suo normale funzionamento. Tuttavia è necessario prolungare la sua missione. Egli deve anzitutto risolvere l'importante vertenza riflettente i lavori eseguiti per riparare agli inconvenienti verificatisi nella conduttura dell'acqua potabile. Il progetto di tali lavori fu in gran parte modificato contrariamente alle disposizioni di legge e ai patti contrat-

tuali, d'onde una maggiore spesa di oltre lire 2000; ed i lavori stessi, consegnati mediante semplice liquidazione, subito si mostrarono insufficienti e fatti male.

Il R. Commissario ha quindi dovuto ordinare il collaudo, per far determinare la responsabilità sulla cattiva riuscita dell'opera.

Si deve inoltre provvedere alla sistemazione finanziaria del Comune, ed a tal uopo sarà affrettato l'esame dei conti 1900 e 1901, che daranno probabilmente luogo ad accertamenti di responsabilità, delle quali è necessario si occupi il R. Commissario. Questi poi vedrà quali provvedimenti possono essere da lui adottati, e quali debbano essere lasciati alla nuova Amministrazione.

Infine, ritardata dalla disciolta Amministrazione, è ora in corso la compilazione del ruolo della tassa fuocatico. E poichè a questo riguardo si ebbero per lo passato gravi lagnanze, è doveroso che tutte le operazioni relative sieno compiute da persona estranea ai partiti locali.

Ritengo pertanto indispensabile sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri di quel R. Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cerreto Sannita è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di « Exequatur ».

S. M. il Re, nelle udienze delli 6 e 23 febbraio, 16 e 23 marzo 1902, si è degnato di concedere il Sovrano *Exequatur* ai signori:

Pearson Richmond, console degli Stati Uniti d'America in Genova.

Ferrero De Gubernatis Ventimiglia nob. Alfonso, id. della Repubblica del Chilì in Torino.

Silva Antenor S., id. della Repubblica dell'Equatore in Genova.

Scouffos Pietro, console generale di Grecia a Messina.

De Motta Y Ortiz Emilio, vice console di Spagna a Genova.

Ferreira Da Cunha Emanuele Giacinto, console del Brasile a Napoli.

Batourine Alessandro, console generale di Russia a Napoli.

In data 17 marzo 1902, è stato concesso l'*Exequatur* Ministeriale ai signori:

Puglisi Salvatore, vice console del Brasile a Riposto.

Montanucci Achille, id. id. del Brasile a Civitavecchia.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Personale dell'Amministrazione centrale.

2ª categoria.

Con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1902:

Bonavino Arturo, nominato volontario di ragioneria.

1ª categoria.

Con RR. decreti del 2 marzo 1902:

Pelucchi cav. Carlo, capo sezione di 1ª classe, cessa dalle funzioni di Commissario dell'emigrazione.

Bianchëri comm. Cesare, id. id. di 1ª id. al Ministero dei Lavori Pubblici, nominato Commissario dell'emigrazione.

Personale diplomatico.

Con RR. decreti del 16 febbraio 1902:

Tugini comm. Salvatore, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe, già trasferito dal Cairo a Belgrado, destinato invece a L'Aja.

Magliano Di Villar San Marco conte Roberto, id. id. di 2ª id., trasferito da Messico a Belgrado.

Con R. decreto del 23 febbraio 1902:

Berti cav. Emanuele, consigliere di legazione a Madrid, collocato a disposizione del Ministero.

Con decreti Ministeriali del 12 marzo 1902:

Rinella Sabino — Catalani Giuseppe — Borghetti Riccardo, nominati addetti di legazione.

Con decreto Ministeriale del 27 marzo 1902:

Caprara conte Enrico, addetto di legazione a Berna, trasferito a Parigi.

Personale consolare di 1ª categoria.

Con R. decreto del 16 febbraio 1902:

Corsi cav. Giunio, console di 2ª classe, collocato a riposo.

Con decreto Ministeriale del 12 marzo 1902:

Garrou Mario, vice console di 2ª classe, già destinato a Bento Gonçalvez, è invece destinato ad Alfredo Chaves.

Con decreti Ministeriali del 20 marzo 1902:

Mazzini Ferdinando — Anfosso Luigi — Bartolucci Godolini Giovanni Battista — Eles Emilio — Fabbri Attilio, nominati applicati volontari.

Personale consolare di 2ª categoria.

Con decreto Ministeriale del 22 febbraio 1902:

Pajella ing. Luigi, autorizzata la nomina a vice console in Guatemala.

Con R. decreto del 9 marzo 1902:

Haase Giorgio, nominato console in Breslavia.

Con RR. decreti del 20 marzo 1902:

De Federer comm. Giulio, accettate le offerte dimissioni di console generale in Stoccarda.

Federer Guglielmo, nominato console generale in Stoccarda.

Con decreto Ministeriale del 1° marzo 1902:

Osborne Cristoforo, autorizzata la nomina ad agente consolare a Gedda.

Con decreto Ministeriale del 5 marzo 1902:

Vidal Edoardo, autorizzata la nomina ad agente consolare in La Nouvelle.

Con decreto Ministeriale del 10 marzo 1902:

Bergonzoli Luigi, dispensato dall'ufficio d'agente consolare in Cali (Colombia).

Con decreto Ministeriale del 12 marzo 1902:

Barletta Eugenio, autorizzata la nomina ad agente consolare a Ciudad Bolivar.

Con decreti Ministeriali del 26 marzo 1902:

Vallis Ignazio, autorizzata la nomina ad agente consolare a Ibiza.

Giovannini Riccardo, id. id. a Rio Grande.

Con decreto Ministeriale del 27 marzo 1902:

Perez Nicasio, autorizzata la nomina ad agente consolare a Ferrol.

Uffizi.

Con decreto Ministeriale del 17 febbraio 1902:

Middlesboroug. Soppressa l'agenzia consolare alla dipendenza del R. Consolato in Liverpool.

Con decreto Ministeriale del 21 marzo 1902:

Ibiza. Istituita un'agenzia consolare alla dipendenza del R. Consolato in Barcellona.

Con decreto Ministeriale del 24 marzo 1902:

Baltcik. Soppressa l'agenzia consolare alla dipendenza del R. Consolato in Sofia.

MINISTERO DEL TESORO - SITUAZIONE al 31 marzo 1902

amministrati dalla Direzione Generale del Debito

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE I. - Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico		
	Gran Libro.		
1	Consolidato 5 per %	(*) —	400,052,567 21
2	Consolidato 3 per %	(*) —	4,803,187 62
3	Consolidato 4,50 per % netto	—	60,384,131 43
4	Consolidato 4 per % netto	(*) —	7,741,256 —
			472,981,142 26
	RENDITE DA TRASCRIVERE NEL GRAN LIBRO.		
5	Al Consolidato 5 per % - Legge 3 settembre 1868, n. 4580 (Debiti 5 %)	—	263,175 48
6	Id. 5 per % - Legge 29 giugno 1871, n. 339 (Debiti 5 %)	—	76,666 36
7	Id. 3 per % - Legge 3 settembre 1868, n. 4580 (Debiti 4 %)	—	74 76
			339,916 60
	RENDITA IN NOME DELLA SANTA SEDE.		
8	Rendita perpetua ed inalienabile creata con legge 13 maggio 1871, n. 214	—	3,225,000 —
	DEBITI PERPETUI.		
9	Debito 3 ottobre 1825 — 3 % (Modena) (*incluso separatamente nel Gran Libro*)	—	13,963 37
10	Assegni diversi modenesi — 3 %	—	1,420 83
11	Debito perpetuo 5 per % a nome dei Comuni di Sicilia	—	982,225 47
12	Debito perpetuo 5 per % a nome dei Corpi morali di Sicilia	—	1,063,638 93
13	Rendita 3 per % assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane	—	93,754 18
14	Id. id. ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	—	593,459 15
			2,748,461 93
	DEBITI REDIMIBILI.		
	Debiti redimibili inclusi separatamente nel Gran Libro.		
15	*Toscana* 5 per % - 10 febbraio 1861 [Ferrovia maremmana]	(*) 1959	2,065,700 —
16	*Parma* 5 » % - 15-16 giugno 1827	(15) 1902	10,045 14
17	*Roma* 5 » % - 18 aprile 186) e 26 marzo 1864 (Prestiti cattolici)	(*) 1907	222,283 56
18	*Roma* 5 » % - 11 aprile 1866 (Blount)	(*) 1940	1,637,256 25
19	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico - Emissione 1870. 1ª categoria.	indeterminata	1,426,430 —
	2ª categoria.	1911	2,374,365 —
20	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Novara	1917	128,400 —
21	*Regno d'Italia* 5 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo. 1ª emissione,	1916	114,580 —
22	*Regno d'Italia* 3 » % - Obbligazioni della ferrovia di Cuneo. 2ª emissione.	1948	194,595 —
23	*Regno d'Italia* 3 » % - Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele	(*) 1961	3,547,980 —
			11,721,634 95
	Debiti redimibili non inclusi nel Gran Libro (*Contabilità diverse*).		
24	Obbligazioni 3 per % della ferrovia Torino-Savona-Acqui	(*) 1964	224,340 —
25	Id. 5 » % della ferrovia Genova-Voltri	1906	18,250 —
26	Id. 6 » % dei Canali Cavour	(*) 1915 (**)	1,977,450 —
27	Id. 5 » % della ferrovia Udine-Pontebba	197) (**)	1,148,650 —
28	Id. 5 » % per la 2ª serie dei lavori del Tevere (emissione 1883)	1934	181,350 —
29	Id. 5 » % » 2ª serie id. (» 1884)	1936	182,550 —
30	Id. 5 » % » 2ª serie id. (» 1885)	1936	182,550 —
	Da riportarsi	. . . .	3,915,140 —

3° trimestre dell'esercizio 1901-1902) dei Debiti Pubblici dello Stato

Pubblico e dalla Direzione Generale del Tesoro.

al 30 giugno 1901	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1901 al 31 marzo 1902				Consistenza dei debiti al 31 marzo 1902	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
8,001,051,344 20	(1) 2,501 88	(1) 50,097 60	(2) 110,190 18	(2) 2,203,803 60	399,944,881 91	7,998,897,638 20
160,106,254 —	—	—	(3) 141 —	(3) 4,700 —	4,803,046 62	160,101,554 —
1,341,869,587 33	(4) 641,182 —	(4) 14,248,488 89	—	—	61,025,313 43	1,356,118,076 22
193,531,400 —	(5) 51,188 —	(5) 1,279,700 —	—	—	7,792,444 —	194,811,100 —
9,696,558,585 53	694,874 88	15,578,286 49	110,331 18	2,208,503 60	(6) 473,565,685 96	9,709,928,368 42
5,263,509 60	—	—	(7) 13,175 48	(7) 263,509 60	250,000 —	5,000,000 —
1,533,327 20	—	—	(8) 80 82	(8) 1,616 40	76,585 54	1,531,710 80
1,869 —	—	—	(7) 74 76	(7) 1,869 —	—	—
6,798 705 80	—	—	13,331 06	266,995 —	326,585 54	6,531,710 80
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
465.445 70	—	—	—	—	13,963 37	465,445 70
47,360 93	—	—	—	—	1,420 83	47,360 93
19,644,509 40	(9) 973 53	(9) 19,470 60	(10) 1,741 14	(10) 34,822 80	981,457 86	19,629,157 20
21,272,778 60	—	—	(11) 404 01	(11) 2,080 20	1,063,534 92	21,270,698 40
3,125,139 34	(12) 312 56	(12) 10,418 66	—	—	94,066 74	3,135,558 —
19,781,971 68	—	—	(13) 20 40	(13) 680 —	593,438 75	19,781,291 68
64,337,205 65	1,286 09	29,889 26	1,865 55	37,583 —	2,747,882 47	64,329,511 91
41,314,000 —	—	—	(14) 6,300 —	(14) 126,000 —	2,059,400 —	41,188,000 —
200,902 80	—	—	—	—	10,045 14	200,902 80
4,445,671 52	—	—	(14) 177,091 77	(14) 3,541,835 48	45,191 79	903,836 04
32,745,125 —	—	—	(16) 12,962 50	(16) 259,250 —	1,624,293 75	32,485,875 —
28,528,600 —	—	—	(17) 700 —	(17) 14,000 —	1,425,730 —	28,514,600 —
47,487,300 —	—	—	(14) 213,740 —	(14) 4,274,800 —	2,160,625 —	43,212,500 —
2,568,000 —	—	—	(18) 4,896 —	(18) 97,920 —	123,504 —	2,470,080 —
2,291,600 —	—	—	(14) 2,600 —	(14) 52,000 —	111,980 —	2,239,600 —
6,486,500 —	—	—	(19) 945 —	(19) 31.500 —	193,650 —	6,455,000 —
118,266,000 —	—	—	(20) 19,830 —	(20) 661,000 —	3,528,150 —	117,605,000 —
284,333,699 32	—	—	439,065 27	9,058,305 48	11,282,569 68	275,275,393 84
7,478,000 —	—	—	(14) 1,095 —	(14) 36,500 —	223,245 —	7,441,500 —
365,000 —	—	—	(14) 2,937 50	(14) 58,750 —	15,312 50	306,250 —
32,957,500 —	—	—	(14) 88,260 —	(14) 1,471,000 —	1,889,190 —	31,486,500 —
22,973,000 —	—	—	(21) 4,150 —	(21) 83,000 —	1,144,500 —	22,890,000 —
3,627,000 —	—	—	(19) 2,125 —	(19) 42,500 —	179,225 —	3,584,500 —
3,651,000 —	—	—	(19) 1,850 —	(19) 37,000 —	180,700 —	3,614,000 —
3,651,000 —	—	—	(19) 1,850 —	(19) 37,000 —	180,700 —	3,614,000 —
74,702,500 —	—	—	102,267 50	1,765,750 —	3,812,872 50	72,936,750 —

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiersi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	Riporto	. . . .	3,915,140 —
31	Obbligazioni 5 per % per saldo della 7ª quota della 3ª serie dei lavori del Tevere e per le quote a tutto l'esercizio 1894-95 della 4ª serie	1944	520,050 —
32	Id. 5 » % per le opere edilizie di Roma (serie A)	1942	239,100 —
33	Id. 5 » % pei lavori di risanamento della città di Napoli (3ª serie)	1958	371,625 —
34	Id. 5 » % » id. id. (4ª serie)	1958	383,175 —
35	Id. 5 » % » id. id. (7ª serie)	1958	335,250 —
36	Id. 5 » % » id. id. (8ª serie)	1958	468,700 —
37	Obbligazioni della Società delle ferrovie romane: 3 per % delle ferrovie livornesi (serie A)	1953 (**)	265,425 —
38	3 » % id. (serie B)	1953 (**)	90,600 —
39	3 » % id. (serie C)	(*) 1953 (**)	893,175 —
40	3 » % id. (serie D¹)	(*) 1953 (**)	1,275,975 —
41	3 » % id. (serie D²)	(*) 1953 (**)	1,658,745 —
42	3 » % della ferrovia Lucca-Pistoia (emissione 1856)	(*) 1954 (**)	152,850 60
43	3 » % id. (emissione 1858)	(*) 1954 (**)	74,566 80
44	3 » % id. (emissione 1860)	1954 (**)	176,853 60
45	5 » % della ferrovia centrale toscana (serie A)	(*) 1934 (**)	275,200 —
46	5 » % id. (serie B)	(*) 1934 (**)	809,075 —
47	5 » % della ferrovia Asciano-Grosseto (serie C)	(*) 1934 (**)	793,800 —
48	3 » % delle ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	1954 (**)	822,855 —
49	Titoli della Società della ferrovia del Monferrato: Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1964 (**)	22,050 —
50	Obbligazioni 3 % della ferrovia Cavallermaggiore - Alessandria	(*) 1956 (**)	310,620 —
51	Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole - Mortara	1961 (***)	—
52	Obbligazioni 5 % delle strade ferrate del Tirreno (serie A)	1944	1,566,750 —
53	Id. id. (serie B)	1944	1,620,950 —
54	Id. id. (serie C)	1944	2,097,800 —
55	Id. id. (serie D)	1944	2,383,900 —
56	Obbligazioni ferroviarie 3 per % — Rete Mediterranea (serie A)	(*) 1985 (**)	4,405,410 —
57	Id. id. id. id. (serie B)	(*) 1985 (**)	4,366,965 —
58	Id. id. id. id. (serie C)	(*) 1985 (**)	3,645,510 —
59	Id. id. id. id. (serie D)	(*) 1985 (**)	1,229,535 —
60	Id. id. id. id. (serie D)	(*) 1985 (**)	2,768,880 —
61	Obbligazioni ferroviarie 3 per % — Rete Adriatica (serie A)	(*) 1985 (**)	4,404,285 —
62	Id. id. id. id. (serie B)	(*) 1985 (**)	2,599,770 —
63	Id. id. id. id. (serie C)	(*) 1985 (**)	2,926,470 —
64	Id. id. id. id (serie D)	(*) 1985 (**)	1,000,485 —
65	Id. id. id. id. (serie E)	(*) 1985 (**)	2,824,155 —
66	Obbligazioni ferroviarie 3 per % — Rete Sicula (serie A)	(*) 1985 (**)	995,865 —
67	Id. id. id. id. (serie B)	(*) 1985 (**)	1,142,580 —
68	Id. id. id. id. (serie C)	(*) 1985 (**)	887,340 —
69	Id. id. id. id. (serie D)	(*) 1985 (**)	289,425 —
70	Id. id. id. id. (serie E)	(*) 1985 (**)	138,135 —
71	Capitali diversi infruttiferi	—	—
			55,149,041 —

Riassunto dei Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Gran Libro		472,981,142 26
Rendite da trascrivere nel Gran Libro		339,916 60
Rendita in nome della Santa Sede		3,225,000 —
Debiti perpetui		2,748,461 93
	TOTALE dei Debiti consolidati e perpetui	479,294,520 79
Debiti redimibili	Debiti redimibili inclusi separatamente nel Gran Libro	11,721,634 95
	Debiti redimibili non inclusi nel Gran Libro (*Contabilità diverse*)	55,149,041 —
	TOTALE	546,165,196 74

Dalla Direzione Generale del Debito Pubblico — Roma, il 14 aprile 1902.

Il Direttore Capo della Ragioneria
G. BENAGLIA.

al 30 giugno 1901	Variazioni avvenute dal 1° luglio al 31 marzo 1902				Consistenza dei debiti al 31 marzo 1902	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
74,702,500 —	—	—	102,267 50	1,765,750 —	3,812,872 50	72,936,750 —
10,401,000 —	—	—	(19) 3,450 —	(19) 69,000 —	516,600 —	10,332,000 —
4,782,000 —	—	—	(14) 1,775 —	(14) 35,500 —	237,325 —	4,746,500 —
7,432,500 —	—	—	—	—	371,625 —	7,432,500 —
7,663,500 —	—	—	—	—	383,175 —	7,663,500 —
6,705,000 —	—	—	—	—	335,250 —	6,705,000 —
9,374,000 —	—	—	—	—	468,700 —	9,374,000 —
8,847,500 —	—	—	(19) 2,100 —	(19) 70,000 —	263,325 —	8,777,500 —
3,020,000 —	—	—	(19) 720 —	(19) 24,000 —	89,880 —	2,996,000 —
29,772,500 —	—	—	(19) 7,065 —	(19) 235,500 —	886,110 —	29,537,000 —
42,532,500 —	—	—	(19) 10,110 —	(19) 337,000 —	1,265,865 —	42,195,500 —
55,291,500 —	—	—	(19) 13,140 —	(19) 438,000 —	1,645,605 —	54,853,500 —
5,095,020 —	—	—	(19) 1,171 80	(19) 39,060 —	151,678 80	5,055,960 —
2,485,560 —	—	—	(19) 567 —	(19) 18,900 —	73,999 80	2,466,660 —
5,895,120 —	—	—	(19) 1,348 20	(19) 44,940 —	175,505 40	5,850,180 —
5,504,000 —	—	—	(14) 825 —	(14) 16,500 —	274,375 —	5,487,500 —
16,181,500 —	—	—	(19) 2,475 —	(19) 49,500 —	806,600 —	16,132,000 —
15,876,000 —	—	—	(14) 2,375 —	(14) 47,500 —	791,425 —	15,828,500 —
27,428,500 —	—	—	(14) 6,090 —	(14) 203,000 —	816,765 —	27,225,500 —
1,102,500 —	—	—	—	—	22,050 —	1,102,500 —
10,354,000 —	—	—	—	—	310,620 —	10,354,000 —
10,366,500 —	—	—	—	—	—	10,366,500 —
31,335,000 —	—	—	—	—	1,566,750 —	31,335,000 —
32,419,000 —	—	—	—	—	1,620,950 —	32,419,000 —
41,956,000 —	—	—	—	—	2,097,800 —	41,956,000 —
47,678,000 —	—	—	—	—	2,383,900 —	47,678,000 —
146,847,000 —	—	—	—	—	4,405,410 —	146,847,000 —
145,565,500 —	—	—	—	—	4,366,965 —	145,565,500 —
121,517,000 —	—	—	—	—	3,645,510 —	121,517,000 —
40,984,500 —	—	—	—	—	1,229,535 —	40,984,500 —
92,296,000 —	—	—	—	—	2,768,880 —	92,296,000 —
146,809,500 —	—	—	—	—	4,404,285 —	146,809,500 —
86,659,000 —	—	—	—	—	2,599,770 —	86,659,000 —
97,549,000 —	—	—	—	—	2,926,470 —	97,549,000 —
33,349,500 —	—	—	—	—	1,000,485 —	33,349,500 —
94,138,500 —	—	—	—	—	2,824,155 —	94,138 500 —
33,195,500 —	—	—	—	—	995,865 —	33,195,500 —
38,086,000 —	—	—	—	—	1,142,580 —	38,086,000 —
29,578,000 —	—	—	—	—	887,340 —	29,578,000 —
9,647,500 —	—	—	—	—	289,425 —	9,647,500 —
4,604,500 —	—	—	—	—	138,135 —	4,604,500 —
133,887 20	—	—	—	—	—	133,887 20
1,635,162,087 20	—	—	155,479 50	3,394,150 —	54,993,561 50	1.631,767,937 20
9,696,558,585 53	694,874 88	15,578,286 49	110,331 18	2,208,503 60	473,565,685 96	9,709,928,368 42
6,798,705 80	—	—	13,331 06	266,995 —	326,585 54	6,531,710 80
64,500,000 —	—	—	—	—	3,225,000 —	64,500,000 —
64,337,205 65	1,286 09	29,889 26	1,865 55	37,583 —	2,747,882 47	64,329,511 91
9,832,194,496 98	696,160 97	15·608,175 75	125,527 79	2,513,081 60	479,865,153 97	9,845,289,591 13
284,333,699 32	—	—	439,065 27	9,058,305 48	11,282,569 68	275,275,393 84
1,635,162,087 20	—	—	155,479 50	3,394,150 —	54,993,561 50	1,631,767,937 20
11,751,690,283 50	696,160 97	15,608,175 75	720,072 56	14,965,537 08	546,141,285 15	11,752,332,922 17

Il Direttore Generale del Debito Pubblico
MANCIOLI.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI DEBITI	EPOCA in cui verrà a compiérsi l'estinzione di ciascun debito	Consistenza dei debiti in rendita
	PARTE II. — Debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.		
	DEBITI REDIMIBILI.		
1	Prestito inglese 3 per % (legge 8 marzo 1855)	1902	75,991 46
2	Buoni dei danneggiati dalle truppe borboniche di Sicilia	1984	245,850 —
3	Annualità dovuta alla Società delle ferrovie del Sud dell'Austria per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia	1968	26,377,532 —
4	Buoni del Tesoro a lunga scadenza. (Legge 7 aprile 1892, n. 111)	1904	4,165,927 20
	(Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1926	—
5	Certificati nominativi definitivi trentennali di credito con interesse 5 % netto per costruzioni di ferrovie (art. 4, leggi 24 luglio 1887, n. 4785 e 20 luglio 1888, n. 5550)	1928	2,662,256 83
	TOTALE DEI DEBITI AMMINISTRATI DALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO		33,527,557 49

Dalla Direzione Generale del Tesoro - Roma, il 17 aprile 1902.

RIASSUNTO

	Consistenza dei debiti in rendita
PARTE I. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico*	546,165,196 74
PARTE II. — *Totale dei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro*	33,527,557 49
TOTALE GENERALE	579,692,754 23

al 30 giugno 1901	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1901 al 31 marzo 1902				Consistenza dei debiti al 31 marzo 1902	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
2,533,048 66	—	—	(22) 28,860 13	(22) 962,004 27	47,131 33	1,571,044 39
4,917,000 »	—	—	(23) 205 —	(23) 4,100 —	245,645 —	(24) 4,912,900 —
963,639,865 31	—	—	(22) 178,764 —	(22) 3,391,339 56	26,198,768 —	960,248,525 75
80,667,000 —	—	—	(25) 756,208 52	(25) 14,768,000 —	3,409,718 68	65,899,000 —
—	(26) 1,386,175 —	(26) 39,605,000 —	—	—	1,386,175 —	39,605,000 —
53,245,136 75	—	—	(27) 2,662,256 83	(27) 53,245,136 75	—	—
1,105,002,050 72	1,386,175 —	39,605,000 —	3,626,294 48	72,370,580 58	31,287,438 01	1,072,236,470 14

Il Direttore Generale del Tesoro
ZINCONE.

GENERALE

al 30 giugno 1901	Variazioni avvenute dal 1° luglio 1901 al 31 marzo 1902				Consistenza dei debiti al 31 marzo 1902	
	Aumenti		Diminuzioni			
in capitale	nella rendita	nel capitale	nella rendita	nel capitale	in rendita	in capitale
11,751,690,283 50	696,160 97	15,608,175 75	720,072 56	14,965,537 08	546,141,285 15	11,752,332,922 17
1,105,002,050 72	1,386,175 —	39,605,000 —	3,626,294 48	72,370,580 58	31,287,438 01	1,072,236,470 14
12,856,692,334 22	2,082,335 97	55,213,175 75	4,346,367 04	87,336,117 66	577,428,723 16	12,824,569,392 31
Diminuzioni . . .	Rendita L. 2,264,031 07		Capitale L. 32,122,941 91			

Annotazioni

pei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito pubblico

(*) Questo debito è pagabile anche all'estero.
(**) Gli interessi di questo debito sono soggetti anche alla tassa di negoziazione.
(***) Il rimborso delle quote di capitale di questo debito è soggetto alla tassa di negoziazione.

1) L aumento è dovuto ai seguenti fatti:
Variazioni del *1° trimestre* dell'esercizio:
Rendita e capitale nominale di una partita del consolidato romano trascritta per unificazione nel Gran libro del consolidato 5 %. . . . . Rend. L. 80 82 Cap. nom. L. 1,616 40

Rendita inscritta in forza della legge 3 febbraio 1871, n. 33, pel trasferimento della capitale del Regno da Firenze a Roma, in corrispettivo del fabbricato dell'ex Monastero di San Bernardino da Siena, espropriato per causa di pubblica utilità, come dal R. decreto 30 giugno 1901, n. 349 . . Id. » 2,400 — Id. » 48,000 —

Rendita inscritta nel *2° trimestre* dell'esercizio in relazione ad una partita di L. 20,88 annullata nel 3° trimestre dell'esercizio 1899-900 dopo la conversione in rendita consolidata 4,50 % a favore di un'opera pubblica di beneficenza, a cui ora viene definitivamente assegnata con la contemporanea sostituzione in nuova rendita consolidata 4,50 a termini dell'art. 2, comma 4, della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . Id. » 24 06 Id » 481 20

Rend. L. 2,504 88 Cap. nom. L. 50,097 60

2) La diminuzione è dovuta ai seguenti fatti:
Variazioni del *1° e 2° trimestre* dell'esercizio:
a) Rendita e capitale nominale annullati per conversione in rendita consolidata 4,50 % netto a favore delle Opere pubbliche di beneficenza, soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, giusta l'articolo 2, comma 4°, della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . Rend. L. 24,605 81 Cap. nom. L. 492,116 20
b) Come sopra, per conversione in consolidato 4 % netto, giusta l'articolo 8, allegato *L*, alla legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . Id. » 39,725 — Id. » 794,500 —
c) Come sopra, per conversione in consolidato 4,50 % netto, giusta l'articolo 1, allegato *L*, alla legge 8 agosto 1895, n. 486 . . . Id. » 9,835 — Id. » 196,700 —
d) Come sopra, in esecuzione dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1896, n. 253, e del R. decreto 31 agosto 1901, n. 431 . . . . Id. » 2,480 — Id. » 49,600 —

Rend. L. 76,645 81 Cap. nom. L. 1,532,916 20

Variazioni del *3° trimestre* dell'esercizio:
a) Rendita e capitale nominale annullati per conversione in rendita consolidata 4,50 % netto a favore delle opere pubbliche di beneficenza, soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, giusta l'articolo 2 comma 4, della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . . Rend. L. 6,959 37 Cap. nom. L. 139,187 40
b) Come sopra, per conversione in consolidato 4 % netto, giusta l'articolo 8, su citato . . . . Id. » 24,260 — Id. » 485,200 —
c) Come sopra, per conversione in consolidato 4,50 % netto, giusta il citato articolo 1, all. *L* . Id. » 2,325 — Id. » 46,500 —
Rend. L. 33,544 37 Cap. nom. L. 670,887 40 Id. » 33,544 37 Id. » 670,887 40
Insieme Rend. L. 110,190 18 Cap. nom. L. 2,203,803 60

3) Rendita e capitale nominale annullati nel *2° trimestre* dell'esercizio per conversione in rendita consolidata 4,50 % netto a favore delle opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, giusta l'articolo 2, comma 4, della legge 22 luglio 1894, n. 339.

4) L'aumento è dovuto ai seguenti fatti:
Variazioni del *1° e 2° trimestre* dell'esercizio:
a) Rendita e capitale nominale inscritti per conversione delle rendite 5 % possedute dalle Opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, giusta l'art. 2, comma 4° della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . Rend. L. 21,480 23 Cap. nom. L. 477,338 45
b) Come sopra, per conversione di rendita consolidata 5 %, giusta l'articolo 1, allegato *L*, alla legge 8 agosto 1895, n. 486 . . . . Id. » 7,868 — Id. » 174,844 45
c) Come sopra, per conversione di debiti redimibili e perpetui e buoni del Tesoro a lunga scadenza, giusta le leggi, allegato *L*, approvate rispettivamente cogli articoli 12 e 17 delle leggi 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486 . . . . Id. » 6,470 03 Id. » 143,778 44
d) Come sopra, per rimborso anticipato dei buoni del Tesoro a lunga scadenza, giusta l'articolo 6, allegato *L* della legge 8 agosto 1895, n. 486, ed i RR. decreti 21 giugno 1901, n. 245, e 18 settembre 1901, n. 337 . . Id. » 597,279 — Id. » 13,272,866 66

Da riportare . . . . . . Rend. L. 633,097 26 Cap. nom. L. 14,068,828 —

Segue Annotazioni

pei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito pubblico

Riporto . . . Rendita L. 633,097 26 Cap. nom. L. 14,068,828 —

Variazioni del 3° *trimestre* dell'esercizio:

a) Rendita e capitale nominale inscritti per conversione delle rendite 5 e 3 % possedute dalle Opere pubbliche di beneficenza . . . . Rend. L. 6,040 74 Cap. nom. L. 134,238 67

b) Come sopra, per conversione di rendita consolidata 5 %, giusta l'articolo 1, allegato *L*, alla legge 8 agosto 1895, n. 486 Id. » 1,860 — Id. » 41,333 33

c) Come sopra, per conversione di debiti redimibili e perpetui . . Id. » 184 — Id. » 4,088 89

Rend. L. 8,084 74 Cap. nom. L. 179,660 89 Id. L. 8,084 74 Id. L. 179,660 89

Insieme Rend. L. 641,182 — Cap. nom. L. 14,248,488 89

5) L'aumento è dovuto ai seguenti fatti:

Variazioni del 1° e 2° *trimestre* dell'esercizio:

Rendita e capitale nominale iscritti per conversione di rendita consolidata 5 %, giusta l'articolo 8, allegato *L*, alla legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . Rend. L. 31,780 — Cap. nom. L. 794,500 —

Variazioni del 3° *trimestre* dell'esercizio:

Rendita e capitale nominale inscritti, come sopra . . . . . . Id. » 19,408 — Id. » 485,200 —

Insieme Rend. L. 51,188 — Cap. nom. L. 1,279,700 —

6) Le rendite dei consolidati sono ripartite nelle seguenti categorie d'iscrizioni:

	Quantità delle iscrizioni				Ammontare della rendita			
	5 per %	3 per %	4,50 per % netto	4 per % netto	5 per %	3 per %	4,50 per % netto	4 per % netto
Rendite nominative	451,280	15,696	45,106	3,609	191,566,790 —	3,113,610 —	56,199,639 —	3,508,212 —
Id. al portatore	1,697,541	18,868	40,445	38,444	206,284,235 —	1,676,064 —	4,779,870 —	4,194,788 —
Id. miste	8,774	43	257	381	2,048,530 —	12,213 —	24,168 —	89,444 —
Assegni provvisori nominativi. .	23,055	883	14,443	—	43,430 36	1,057 10	21,581 43	—
Id. id. al portatore .	1,506	87	37	—	1,896 55	102 52	55 —	—
	2,182,156	35,577	100,288	42,434	399,944,881 91	4,803,046 62	61,025,313 43	7,792,444 —
	2,360,455				473,565,685 96			

7) Rendita e capitale nominale eliminati nel 2° *trimestre* dell'esercizio perchè incorsi nella prescrizione trentennale a termini dell'articolo 37 della legge 10 luglio 1861, n. 94, sotto deduzione della rendita di L. 250,000, pari al capitale nominale di L. 5,000,000, assegnata al Governo francese per trattato internazionale, non unificabile, la quale fu erroneamente compresa nelle *diminuzioni* sulla situazione del precedente trimestre al 31 dicembre 1901.

8) Rendita e capitale nominale trascritti per unificazione nel Gran Libro del consolidato 5 % nel 1° *trimestre* dell'esercizio.

9) Rendita e capitale nominale di due partite iscritte nel 1° *trimestre* dell'esercizio in aumento alla consistenza del debito per comprovato diritto . Rend. L. 832,01 Cap. nom. L. 16,640 20

Id. nel 2° *trimestre* dell'esercizio, in aumento, come sopra. . . Id. » 141,52 Id. » 2,830,40

Insieme Rend. L. 973,53 Cap. nom. L. 19,470,60

10) Rendita e capitale nominale delle iscrizioni annullate nel 1° *trimestre* dell'esercizio per conversione in rendita consolidata 4,50 %, ... Rend. L. 1,312,91 Cap. nom. L. 26,258,20

Id. nel 2° *trimestre* dell'esercizio per conversione, come sopra . Id. » 428,23 Id. » 8,564,60

Insieme Rend. L. 1,741,14 Cap. nom. L. 34,822,80

11) Rendita e capitale nominale di una iscrizione annullata nel 3° *trimestre* dell'esercizio per confusione di debito e credito nella stessa persona.

12) Rendita e capitale nominale di una partita iscritta in aumento nel 3° *trimestre* dell'esercizio alla consistenza del debito per comprovato diritto.

13) Rendita e capitale nominale delle iscrizioni annullate nel 2° *trimestre* dell'esercizio per conversione in rendita consolidata 4,50 % netto.

14) Rendita e capitale nominale delle obbligazioni estratte da rimborsarsi alla pari, sotto deduzione di quelle precedentemente convertite in rendita consolidata.

15) Pei debiti che si ammortizzano al valor del corso non è che approssimativa l'indicata epoca della loro estinzione.

16) Rendita e capitale nominale dei titoli acquistati in borsa per l'ammortamento.

17) Rendita e capitale nominale delle obbligazioni ricevute nel 2° *trimestre* dell'esercizio in conto del prezzo di beni.

18) Rendita e capitale nominale delle obbligazioni estratte da rimborsarsi alla pari, sotto deduzione di quelle precedentemente convertite in rendita consolidata . . . . Rend. L. 4,880 — Cap. nom. L. 97,600 —

Id. delle obbligazioni convertite in rendita consolidata 4.50 % durante il 2° *trimestre* dell'esercizio . . . . Id. » 16 — Id. » 320 —

Insieme Rend. L. 4,896 — Cap. nom. L. 97,920 —

Segue Annotazioni

pei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Debito pubblico

19) Rendita e capitale nominale delle obbligazioni estratte, da rimborsarsi alla pari, giusta il piano d'ammortamento.

20) Rendita e capitale nominale delle obbligazioni convertite in rendita consolidata 4,50 % netto durante il *3° trimestre* dell'esercizio . . . . Rend. L. 30 — Cap. nom. L. 1,000 —

Come sopra, delle obbligazioni estratte da rimborsarsi alla pari, sotto deduzione di quelle precedentemente convertite in rendita consolidata 4,50 % netto . . . . Id. » 19,800 — Id. » 660,000 —

Insieme Rend. L. 19,830 — Cap. nom. L. 661,000 —

21) Rendita e capitale nominale delle obbligazioni convertite in rendita consolidata 4,50 % netto durante il *1° trimestre* dell'esercizio . . . . Rend. L. 2,150 — Cap. nom. L. 43,000 —

Come sopra, delle obbligazioni estratte da rimborsarsi alla pari, sotto deduzione di quelle precedentemente convertite in rendita consolidata 4,50 % netto nel *2° trimestre* . . . . Id. » 2,000 — Id. » 40,000 —

Insieme Rend. L. 4,150 — Cap. nom. L. 83,000 —

Annotazioni

pei debiti amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro.

22) Diminuzione corrispondente alla quota d'ammortamento avvenuta nel *2° trimestre* dell'esercizio.

23) Diminuzione corrispondente alla quota d'ammortamento avvenuta nel *1° trimestre* dell'esercizio.

24) Sono compresi n. 4061 buoni per complessive L. 2,426,000 di capitale e L. 121,300 d'interessi, perchè, sebbene convertiti in rendita consolidata, sono pur sempre sussistenti agli effetti dell'ammortamento previsto dall'articolo 101 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

25) Diminuzione derivante da pagamenti anticipati eseguiti nel *1° trimestre* dell'esercizio 1901-902 a forma dei RR. decreti 29 giugno e 17 agosto 1901, nn. 256 e 402.

26) Aumento dipendente dall'emissione di nuovi buoni a forma della legge 7 luglio 1901, n. 323.

27) Diminuzione corrispondente: 1° alle quote di ammortamento comprese nell'annualità trentennaria di scadenza 1° luglio 1901, per . . . L. 45,701 39 e L. 914,027 86

2° al residuo debito riscattato a forma della legge 7 luglio 1901, n. 323, con rimborso al 1° ottobre 1901. » 2,616,555 44 » 52,331,108 89

Rend. L. 2,662,256 83 Cap. nom. L. 53,245,136 75

Roma, addì 17 aprile 1902.

Il Direttore Generale
ZINCONE.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 19 aprile, in lire 102,34.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.
18 aprile 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati . .	5 % *lordo*	102,83 1/8	100,83 1/8
	4 1/2 % *netto*	110,11 1/4	108,98 3/4
	4 % *netto*	102,63 1/2	100,63 1/2
	3 % *lordo*	67,20 7/8	66,00 7/8

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 18 aprile 1902

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 14,5.

BRACCI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi gli onorevoli: Leone, Valentino Rizzo, Rizzetti, Chiapusso e Credaro.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, a proposito di un'interrogazione degli onorevoli De Felice-Giuffrida e Noè che desiderano sapere « se e quando manterrà le promesse fatte per la sistemazione definitiva degli straordinari di prefettura », nota che non potrebbe dare risposte differenti da quelle già date ad analoghe interrogazioni.

Furono fatte promesse, che in gran parte sono state mantenute a proposito degli scrivani dell'Amministrazione centrale.

Non si è fatto ancora molto per gli scrivani straordinari dell'Amministrazione provinciale, la condizione e la carriera dei quali sono davvero poco liete. Ma qualche cosa si è fatto, sebbene in lieve misura, aprendo ad essi la via dell'alunnato con la retribuzione di lire 100.

Occorrono però altri provvedimenti; ed il Ministero non mancherà di prenderli, istituendo una nuova categoria di ufficiali d'ordine per aumentare lo stipendio di questi benemeriti impiegati e per assicurare loro la posizione (Bene!).

DE FELICE-GIUFFRIDA si dichiara soddisfatto, confidando che i provvedimenti annunziati non si facciano lungamente attendere.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad un'interrogazione dell'on. Arconati « sui motivi che consigliarono l'Autorità politica di Varese a proibire il Comizio popolare che vi si doveva tenere domenica 16 andante, a vietare qualsiasi riunione, ordinando perfino la chiusura del teatro, a fare investire i cittadini dagli agenti della pubblica forza con la rivoltella in pugno, a mettere, in altre parole, la città in pieno stato d'assedio ».

Riconosce che le disposizioni date in occasione dello sciopero della cartiera Molina furono realmente gravi; ma, dato l'inizio e la durata dello sciopero che non faceva prevedere un equo componimento, e le conseguenze che ne sarebbero derivate, non potevano prendersi diversi provvedimenti.

Ciò è evidente, di fronte ad alcuni fatti che avrebbero gravemente perturbato l'ordine pubblico. Perciò il sotto-prefetto, per le condizioni della città, e per l'eccitazione degli animi, impedì un Comizio che si voleva tenere, sciolse assembramenti e prese altri prudenziali provvedimenti.

La proibizione del Comizio e gli altri provvedimenti furono quindi legittimi. Forse si potrebbe dire che l'egregio funzionario rappresentante del Governo fu esageratamente preoccupato dei pericoli che si minacciavano, ma non si può non riconoscere che egli abbia legalmente operato.

ARCONATI è dolente che non possa dare un largo svolgimento alla sua interrogazione. Nota che lo sciopero della cartiera Molina si prolungò eccessivamente per la resistenza della Ditta proprietaria.

Aggiunge che l'opera del sotto-prefetto di Varese fu da prima negativa, e poi imprudente e illegale.

È dimostrato evidentemente che lo sciopero generale fu provocato dalla stessa Autorità di pubblica sicurezza coi suoi inconsulti provvedimenti.

Si duole che, presente al Governo l'on. Giolitti, i cui intendimenti liberali sono noti, a Varese si sieno verificati fatti come quelli che esso ha dovuto deplorare.

Si riserva di presentare un'interpellanza.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad un'interrogazione degli onorevoli Del Balzo Carlo e Valeri « sulle prepotenze perpetrate dal delegato di pubblica sicurezza di Loreto, in occasione della commemorazione di Giuseppe Mazzini e Felice Cavallotti ».

Espone il fatto. Il delegato credette che il nastro apposto alla corona non potesse essere pubblicamente esposto e chiese che fosse ritirato. Ciò non essendo stato fatto, lo tolse egli stesso. Avendo una persona reagito fu arrestata e condannata dal pretore a una lieve pena. Quindi non può entrare nell'opera del magistrato.

VALERI non è soddisfatto, poichè il nastro aveva figurato in altre dimostrazioni, senza inconvenienti. L'incidente fu provocato dalle intransigenze e dalla poca prudenza del delegato.

TALAMO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde ad un'interrogazione dell'on. Socci che desidera conoscere « quando farà cessare l'attuale stato anormale di cose relativo al posto di cancelliere della Corte di cassazione di Napoli ».

Espone i precedenti della quistione.

Assicura che, quando si presenterà l'occasione della vacanza del posto di cancelliere della Corte di Napoli, si vedrà se conferirlo al personale della cancelleria, o ad un magistrato.

SOCCI prende atto delle dichiarazioni dell'on. sottosegretario di Stato

Svolgimento di una proposta di legge.

MORPURGO svolge una proposta di legge diretta a modificare la legge sulle Camere di commercio, nel senso che le elezioni commerciali debbano seguire ogni tre anni e che si stabiliscano l'obbligatoria denunzia delle Ditte commerciali e discipline per il commercio girovago.

BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, consente che la proposta sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Seguito della discussione del disegno di legge sugli infortuni degli operai.

FERRERO DI CAMBIANO, osservando che l'articolo 5 comprende disposizioni di indole varia, raccomanda che si discutano distintamente.

GIANOLIO, relatore, e BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, accettano un emendamento Gavazzi aggiuntivo al paragrafo secondo.

(Dopo osservazioni dei deputati Vigna, Frascara Giuseppe, Cabrini, Pozzato, Crespi e Manna, ai quali rispondono gli onorevoli ministri d'agricoltura, industria e commercio e di grazia e giustizia, intorno al modo di commisurare l'indennità giornaliera nei casi d'inabilità temporanea, si approvano i primi quattro paragrafi dell'articolo 5).

PELLEGRINI, parlando sul paragrafo quinto, sostiene che *a priori* non si può stabilire a quale dei congiunti spetti l'indennità assegnata nel caso di morte e che l'indagine deve deferirsi al pretore il quale, udito il Consiglio di famiglia, l'assegnerà a quelli fra detti congiunti che erano a carico del defunto, in proporzione del loro bisogno; e presenta un emendamento in questo senso.

COCCO-ORTU, ministro di grazia e giustizia, ricorda i dubbî e le proposte che si posero innanzi intorno a questa medesima questione, quando si discusse la prima volta la legge per gli infortuni, e che l'on. Manna sostenne le stesse opinioni che oggi ha difeso l'on. Pellegrini.

La questione non è precisamente determinata, nè si può dire che non si rannodi al diritto successorio, o che non abbia nulla in sè del diritto di risarcimento di danni; ma è certo che questa legge non crea un contratto di assicurazione, ma stabilisce un diritto nuovo nascente dal concetto del rischio professionale.

Posto così il principio giuridico della questione, crede che il disegno di legge si inspiri alla maggiore equità e alla più sana moralità, facendo larga parte al coniuge superstite nell'indennità da pagarsi per infortunio.

Tutte le leggi similari straniere si ispirano a questo concetto, e tutti i giuristi sconsigliano di stabilire l'arbitrio del magistrato.

Perciò non accetta l'emendamento dell'on. Pellegrini. Dichiara altresì di non consentire nella proposta dell'on. Lollini, non essendo possibile riconoscere come legittimo ciò che è violazione delle leggi dello Stato.

GIANTURCO osserva che o l'indennità si deve dividere in base al diritto successorio, o si deve attribuire a coloro che dall'infortunio d'un operaio ebbero danno diretto. Seguire l'uno o l'altro sistema vuol dire arrivare a conseguenze diverse; ma dichiara di considerare molto pericoloso quel sistema intermedio che si vuole stabilire col disegno di legge, e che ammette contraddizioni in termini con la logica e col diritto.

Prega perciò la Commissione ed il Governo di meglio ristudiare la questione, poichè non può neanche accettare l'emendamento dell'on. Pellegrini.

Presentazione di un disegno di legge.

DI BROGLIO, ministro del tesoro, presenta un disegno di legge riflettente variazioni nel bilancio della guerra 1901-902.

Seguito della discussione del disegno di legge sugli infortunî degli operai.

GIANOLIO, relatore, riconosce che questa legge prescinde dalle norme generali del Codice civile, ma crea un diritto nuovo che il Parlamento può disciplinare come meglio crede. La questione che si dibatte è molto grave; e per suo conto accetta la proposta sospensiva (Bene!).

BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, consente esso pure nella proposta di sospendere la discussione di questo articolo.

(La Camera approva).

GIANOLIO, relatore, dà ragione del nuovo articolo 6 concordato col Governo, spiegando che la differenza consiste nel calcolare la indennità sulla base della media degli stipendi similari.

GAVAZZI propone che all'ultimo capoverso dell'articolo 10 sieno sostituiti i seguenti:

« Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio negli ultimi 3 mesi di lavoro pel numero di giorni effettivi di lavoro da esso compiuti.

« Per gli operai pagati a mese o ad anno, il salario giornaliero sarà valutato sul salario mensile o annuo col limite massimo di lire 2000 annue ».

GIANOLIO, relatore, dichiara di non potere accettare la proposta dell'on. Gavazzi per non mettere l'operaio in condizione di avere o indebito vantaggio o danno ingiustificato nel determinare il salario.

GAVAZZI non insiste.

Presentazione di una relazione.

GIOVANELLI presenta la relazione al disegno di legge per « creazione di un nuovo titolo consolidato 3 e mezzo per cento, e provvedimenti per i debiti redimibili ».

Seguita la discussione del disegno di legge per gli infortunî sul lavoro.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 6.

(È approvato).

FUSINATO propone il seguente articolo 7 in sostituzione di quello della Commissione:

« Finchè non sia stata determinata la specie ed il grado della inabilità, questa sarà per tutti gli effetti della presente legge considerata come temporanea, e l'istituto assicuratore pagherà, a titolo di provvisionale, una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal pretore del luogo ove avvenne l'infortunio, in base alle disposizioni dei nn. 3 e 4 dell'articolo 9.

« In caso di morte il pretore medesimo determinerà la provvisionale che dovrà essere versata dall'istituto assicuratore, e le persone alle quali dovrà essere versata, in base ai criterî del n. 5 dell'articolo 9 ».

GAVAZZI propone che all'articolo della Commissione si sostituisca:

« L'Istituto assicuratore, oltre alle indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5, pagherà l'indennità per l'inabilità assoluta temporanea per tutto il tempo nel quale l'operaio dovrà astenersi dal lavoro, con un massimo di tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le somme corrisposte al di là dei tre mesi saranno considerate come provvisionale sull'indennità spettantegli a' sensi dei detti paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 ».

GIANOLIO, relatore, non accetta gli emendamenti proposti dagli onorevoli Fusinato e Gavazzi, ritenendo sufficiente la provvisionale quale è contenuta nella proposta della Commissione, e provvedendo già la legge ai casi d'inabilità assoluta temporanea.

Dichiara poi di accettare l'emendamento dell'on. Lollini ed altri.

FUSINATO insiste nel suo emendamento.

FERRERO DI CAMBIANO non crede possano esservi casi nei quali la provvisionale venga negata dagli Istituti assicuratori; perciò prega l'on. Fusinato di ritirare la prima parte del suo emendamento. È favorevole invece alla seconda parte.

GIANOLIO, relatore, segnala gli inconvenienti che possono derivare dall'affidare al pretore l'attribuzione della provvisionale; non può quindi accettare l'emendamento dell'on. Fusinato.

CHIESA dà ragione di un emendamento da lui presentato insieme agli onorevoli Olivieri, Cabrini, ed altri, all'oggetto di garentire qualche cosa e subito ai colpiti dagli infortunî.

FUSINATO non ha difficoltà ad associarsi all'emendamento Chiesa ed altri, qualora sia accettato dalla Commissione.

GIANOLIO, relatore, accetterebbe l'emendamento con una lieve modificazione.

CHIESA consente.

GAVAZZI crede che il suo emendamento sia molto più vantaggioso per gli operai colpiti da infortunio, e si meraviglia che sia combattuto dall'Estrema Sinistra (Interruzioni a Sinistra — Commenti).

PRESIDENTE mette a partito l'emendamento dell'on. Gavazzi.

(È approvato).

PRESIDENTE nota che l'emendamento approvato esclude quello dell'on. Chiesa.

COCCO-ORTU, ministro di grazia e giustizia, propone di rimandare anche questo articolo alla Commissione, per evitare i pericoli di una discussione non abbastanza matura.

GAVAZZI non crede si possa rimandare alla Commissione un articolo già votato.

(L'insieme dell'articolo 7 viene rimandato alla Commissione).

BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura industria e commercio, e GIANOLIO, relatore, dichiarano di accettare una proposta aggiuntiva dell'on. Arnaboldi ed altri.

DEL BALZO GIROLAMO, segretario, ne dà lettura:

« Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio l'operaio e gli Istituti assicuratori avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità, qualora sia provato erroneo il primo giudizio, o quando l'operaio sia morto in conseguenza dell'infortunio o nelle sue condizioni fisiche siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio ».

(È approvato).

LOLLINI, all'articolo 8, propone di sostituire alla disposizione della Commissione, riguardante i casi di contestazione, un inciso per cui si faccia luogo al pagamento del doppio della differenza pagata in meno, e ciò ad evitare le frodi di cui possano essere vittime i colpiti da infortunio e le loro famiglie.

DI STEFANO difende l'articolo concordato fra Ministero e Commissione, dimostrando come con esso si eviti il pericolo di patti fraudolenti in danno dei colpiti da infortunio.

Vorrebbe solo che la formola fosse modificata in modo da comprendere anche il caso di transazioni avvenute prima della contestazione giudiziaria.

PESCETTI vorrebbe che l'articolo 12 rimanesse come è attualmente, ritenendo assolutamente inutile l'aggiunta concordata che ora si propone.

Si augura che l'applicazione di questa legge non sia turbata da avidità speculatrice, e lamenta a questo proposito che una associazione di Firenze abbia adottato un Regolamento che esclude illegalmente l'indennità in caso di colpa dell'operaio.

GIANOLIO, relatore, ritiene eccessiva la sanzione penale proposta dall'on. Lollini; crede che basti sancire la nullità dei patti contrarî alla presente legge.

Dimostra l'opportunità e l'efficacia dell'emendamento proposto, secondo il quale le transazioni non saranno valide se non omologate dal tribunale.

LOLLINI non insiste nel suo emendamento sostitutivo, ma vuole la soppressione dell'emendamento concordato fra Ministero e Commissione, il quale peggiora, invece di migliorare, la legge attuale.

NOFRI dà ragione di un emendamento col quale si fa obbligo

all'imprenditore di depositare presso la cancelleria del Tribunale le polizze di assicurazione.

BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, prega l'on. Nofri di non insistere, assicurando che della sua proposta sarà tenuto conto nel Regolamento.

(L'articolo ottavo è approvato secondo il testo concordato fra Governo e Commissione).

FRASCARA GIUSEPPE propone che sia mantenuto l'articolo ottavo, che diverrebbe ottavo *bis*, del disegno di legge del Ministero, del quale articolo la Commissione vorrebbe la soppressione.

GIANOLIO, relatore, spiega che la Commissione intende che l'articolo 16 della legge vigente rimanga invariato, mentre con questo articolo ottavo *bis* si propone di modificarlo.

FUSINATO non crede che il testo proposto dal Governo con questo articolo ottavo basti a dissipare i dubbi, ai quali dà luogo l'attuale articolo 16 della legge vigente.

RAVA approva questo articolo ottavo proposto dal Ministero, col quale viene naturalmente avvantaggiata la Cassa Nazionale, Istituto veramente benemerito del Paese.

Spera che il Ministero insisterà per la sua approvazione.

BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, prega la Commissione e la Camera di accogliere questo articolo ottavo, che fu oggetto di speciali studi da parte dell'on. Zanardelli.

FERRERO DI CAMBIANO si associa agli onorevoli Frascara Giuseppe, Rava e Fusinato ed al ministro nel pregare la Camera di approvare questo articolo.

GAVAZZI propone un diverso testo, in luogo di quello vigente, per l'articolo 16 della legge, ritenendo che la formula da lui proposta valga a dirimere molte difficoltà, ed a restringere il privilegio, veramente eccessivo, che si vorrebbe costituire a favore della Cassa Nazionale colla proposta ministeriale.

GIANOLIO, relatore, essendo convinto che alla Cassa Nazionale siano già garantite floride condizioni di vita, senza bisogno di nuovi privilegi, prega la Camera di non approvare l'articolo ottavo ministeriale.

Nota anche che è utile promuovere l'istituzione dei sindacati.

RAVA assicura la Camera che le tariffe della Cassa Nazionale sono le migliori che vi siano in Italia fra tutte le Società consimili.

FERRERO DI CAMBIANO dimostra essere assolutamente necessario modificare l'articolo 16 della legge vigente, come appunto propone il Governo con questo articolo ottavo.

BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, dolente di essere in dissenso col relatore, insisto nel pregare nuovamente la Camera di approvare l'articolo ministeriale.

FUSINATO avrebbe voluto che in tale articolo si parlasse non solo di lavori dati in concessione od appalto, ma anche di lavori autorizzati dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni.

Non insiste più in questo emendamento, che converte in una raccomandazione.

(L'emendamento Gavazzi non è approvato — I primi due commi dell'articolo ottavo proposto dal Ministero sono approvati).

GIANOLIO, relatore, poichè i primi due commi di quest'articolo sono stati approvati, propone un terzo comma sostitutivo, col quale, in luogo di stabilire delle ammende, si dichiara la nullità degli atti compiuti in contravvenzione di quest'articolo.

BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, accetta.

(Questo terzo comma è così approvato).

FERRERO DI CAMBIANO propone una modificazione all'articolo 13 della legge vigente, con la quale si stabilisce che, in caso d'inabilità permanente, l'indennità, eccetto casi eccezionali riconosciuti tali dal pretore, sia convertita in rendita vitalizia presso la Cassa Nazionale.

GIANOLIO, relatore, e BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, accettano la proposta dell'on. Ferrero di Cambiano.

(È approvata).

LOLLINI, con altri colleghi, propone che sia modificato il vigente articolo 15 nel senso che l'azione per l'indennità si prescriva entro due anni, invece che entro un anno solo.

GIANOLIO, relatore, e BACCELLI GUIDO, ministro d'agricoltura, industria e commercio, non possono accettare.

PELLEGRINI vorrebbe che la prescrizione rimanesse sospesa e interrotta nei casi contemplati dalla legge comune.

COCCO-ORTU, ministro di grazia e giustizia, non può consentire in questo concetto.

(Dopo prova e controprova la proposta dell'on. Lollini non è approvata).

Interrogazioni e interpellanze.

DEL BALZO G., segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro d'agricoltura, industria e commercio sull'insufficiente pubblicazione dei risultati dell'ultimo censimento.

« Abignente ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e dell'interno sulla violenza usata verso il Comune di Mezzanino Po, nel caricargli in una sola volta il bilancio del contributo allo spurgo del torrente Scuropasso.

« Montemartini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli esteri, per sapere a chi sia presentemente affidato il disbrigo degli affari di competenza della R. Legazione in Svizzera.

« Fracassi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro della pubblica istruzione per sapere, se, a tenore dei decreti 8 novembre 1901 sul personale dell'Amministrazione centrale e dei RR. provveditori agli studi, si deve intendere preclusa la carriera di provveditore, ai laureati in matematica ed in scienze fisico-naturali.

« Rampoldi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli esteri sull'autorizzazione data a Compagnie estere, le quali fanno il servizio di trasporto dei nostri emigranti, di fornirsi di vino estero per l'approvvigionamento dei loro vapori.

« Calissano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro degli affari esteri sulle ragioni per le quali non ancora furono indennizzati dallo *Stato di Bahia* gl'italiani saccheggiati a *Pe-da-Serra* nell'ottobre 1896. E sulla mancata pronunzia degli arbitri, all'uopo da oltre due anni nominati, fra i quali evvi il nostro ministro plenipotenziario a Rio-Janeiro.

« Mango ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri delle poste e dei telegrafi e del tesoro per sapere se credano giusto e legale che i 350 alunni postali e telegrafici che superarono l'esame di concorso nel settembre 1900 — che prestarono la prescritta cauzione di lire 500 e che furono ammessi a far parte dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi nel febbraio 1901, e furono nominati alunni nel personale di seconda categoria fin da luglio 1901 — continuino ancora dopo un anno a prestare servizio a vantaggio dello Stato e senza stipendio o retribuzione di sorta, e per conoscere quando si penserà a far cessare questa anormalità.

« Nuvoloni ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno ed il ministro della guerra sulle denuncie poliziesche riguardanti onesti operi ora sotto le armi e sulla procedura che si segue dalle

Commissioni militari dei reggimenti per inviare alle Compagnie di disciplina dei giovani i quali di nulla sono rei che di professare opinioni onestamente sentite.

« E chiede se si intende continuare nel sistema, come quello seguito a danno dei soldati Galli e Zanardi.

« De Andreis ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro delle finanze per sapere se e quando intenda presentare un progetto di legge per modificare l'articolo 54 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile nel senso d'equiparare, agli effetti della sua applicazione, i dipendenti delle Amministrazioni ferroviarie e da quelle degli Istituti di pubblica beneficenza, ai loro colleghi dei Comuni, delle Provincie o dello Stato, comprendendoli nella categoria *D*, anzichè nella categoria *C*, come sono attualmente compresi, ferme restando le detrazioni di cui l'articolo 55 della legge di cui sopra.

« Nofri ».

PRESIDENTE annunzia che l'on. Visocchi e gli onorevoli Perla e Romano hanno presentato due proposta di legge e che l'on. Pellegrini ha presentato una mozione.

La seduta termina alle 18,50.

Comunicazioni della Segreteria della Camera

Ordine del giorno degli Uffici convocati per domani alle ore 11.

Ammissione alla lettura di due proposte di legge, la prima di iniziativa del deputato Visocchi, e la seconda dei deputati Perla e Romano Giuseppe; e di una mozione del deputato Pellegrini.

Esame dei disegni di legge:

Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali (*Approvato dal Senato*) (84) (*Urgenza*).

Medificazioni alla legge sullo stato dei sott'ufficiali (*Approvato dal Senato*) (85).

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, n. 5860, ed aggiunta di un articolo alla legge 27 giugno 1901 modificante il detto testo (89).

Pagamento alla signora Augusta Trevisani di somme, di danni ed interessi e rimborso di spese processuali e di un assegno vitalizio in seguito a sentenza dell'autorità giudiziaria (90).

Approvazione della Convenzione per il pareggiamento della R. Università di Cagliari a quelle indicate nell'articolo 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719 (91).

Id. id. della R. Università di Sassari (91 *bis*).

Esame della proposta di legge:

Prestito a favore della Cassa Nazionale di assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali e della Cassa dell'Opera Pia di San Giuseppe (97).

N.B. L'Ufficio V deve inoltre proseguire nell'esame del disegno di legge:

Approvazione di un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua-La Masa, al cambio, al rimborso o al premio (74);

e della proposta di legge:

Distacco del Comune di Gorzegno dal mandamento di Bossolasco ed aggregazione al mandamento di Cortemilia (88).

L'Ufficio VII deve proseguire nell'esame dei disegni di legge:

Ordinamento della Colonia Eritrea (57).

Indennità agli impiegati residenti in Roma (65).

Assegnazione di un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua-La Masa, al cambio, al rimborso od al premio (74);

e della proposta di legge:

Distacco del Comune di Gorzegno dal mandamento di Bossolasco ed aggregazione al mandamento di Cortemilia (88).

Costituzione di Commissioni e nomina di relatori.

Istituzione di un osservatorio doganale (76) — Relatori gli onorevoli Luzzatti Luigi e Pantano.

Domanda d'autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato De Felice-Giuffrida (per ingiurie e diffamazione) (94) — Presidente l'on. Morpurgo, segretario l'on. Finardi, relatore l'on. Mezzanotte.

Protocollo commerciale stipulato con l'Uruguay il 31 maggio 1901 (55) — Relatore Luzzatti Luigi.

Convalidazione dei decreti Reali coi quali venne modificato il repertorio delle tariffe doganali (61) — Relatore l'on. Luzzatti Luigi.

Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (1) — Presidente, l'on. Fasce, segretario l'on. Bertetti.

La Sottogiunta pei Conti consuntivi 1899-900 e 1900-901 è stata completata con la nomina degli onorevoli Basetti e De Bernardis per l'interno ed esteri.

Commissioni convocate per domani sabato 19 aprile 1902.

Alle ore 14: la Sottogiunta pei Conti consuntivi;

Alle ore 14: coll'intervento dell'on. ministro per le finanze, la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette (12) (*Urgenza*) » (Ufficio IV);

Alle ore 15: la Commissione per l'esame dei disegni di legge sulle decime (nn. 96 e 96 *bis* (Ufficio II);

Alle ore 15: la Sottogiunta bilanci e finanze e tesoro, e la Sottogiunta lavori pubblici, agricoltura, industria e commercio e poste e telegrafi, riunite insieme;

Alle ore 16: la Commissione per l'esame dalla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Bissolati per diffamazione (9) (Ufficio III).

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Londra, in data 17 corrente:

Un'*Agenzia telegrafica* afferma che il Ministero attende d'ora in ora una notizia decisiva di Kitchener comunicante il risultato delle trattative coi capi boeri.

Furono prese tutte le disposizioni per tenere assolutamente libera una linea del cavo per l'Africa meridionale, affinchè i telegrammi governativi non abbiano a subire dei ritardi.

Il Gabinetto di Londra può mettersi in comunicazione con Milner, che si trova a Pretoria, in soli cinque minuti.

* * *

Un dispaccio da Amsterdam dice che in quei circoli politici la speranza nella prossima conclusione della pace è più viva che mai. Negli stessi circoli si afferma che se la pace verrà conchiusa, lo si dovrà all'iniziativa di Re Edoardo.

* * *

La *Gazzetta Ufficiale*, di Londra, comunica che è stato istituito un tribunale d'appello per il Transwaal. Il tribunale avrà sede a Pretoria ed entrerà in attività l'8 maggio prossimo.

Il 20 dello stesso mese entrerà in funzione un tribunale di prima istanza per i distretti di Pretoria e Whi-

tewaterland. In questi tribunali sarà usata esclusivamente la lingua inglese. Il 20 maggio verranno pure attivati altri uffici pubblici.

*
* *

Come fu già annunziato per telegrafo, il segretario di Stato per le Indie, lord Hamilton, ha tenuto, ad Aston, un discorso in cui si occupò dei negoziati di pace coi Boeri. Lord Hamilton disse, tra altro:

« Noi, consci di essere militarmente potentissimi, avremmo potuto essere inflessibili, e fu solo la nostra abituale magnanimità che potè indurci ad offrire, l'anno scorso, al nostro valoroso nemico, delle condizioni generose di pace. Anche ora ci animano gli stessi sentimenti, però non faremo al nemico nessuna concessione se prima non sarà sottoposto ad una prova sufficiente per infonderci fiducia nella sincerità della sua sottomissione. Noi non potremo concedere neppure la più lontana apparenza di indipendenza, come ebbe già a dichiarare anche lord Salisbury ».

*
* *

L'ufficiosa *Agenzia telegrafica* bulgara, del 17 aprile, pubblica la seguente nota:

« Negli ultimi tempi si sparsero, da certa parte, voci inesatte e tendenziose sull'attività del Comitato macedone in Bulgaria e circa l'atteggiamento del Governo bulgaro di fronte al Comitato stesso. Così si disse, fra altro, che dai depositi d'armi del Governo sieno stati distribuiti fra i Macedoni fucili di un sistema che la Bulgaria non possiede.

« Si asserì, inoltre, che una banda macedone, sbaragliata dalle truppe turche e riparata in Bulgaria, sia stata rifornita dal Governo bulgaro di fucili sistema Gras. Nei depositi del Governo bulgaro non esiste nemmeno un fucile di questo sistema, il quale viene ancora adoperato soltanto in Grecia.

« L'infondatezza delle accuse contro il Governo bulgaro risulta, inoltre, dimostrata dal fatto che agenti del Comitato macedone, che si resero colpevoli di azioni punibili, furono arrestati; che il Governo sciolse il Comitato macedone di Sofia perchè aveva ecceduto dalla sua sfera d'azione; che nei distretti di confine venne proibita la vendita d'armi, ed infine che, in seguito ad ordine del prefetto, nel distretto di polizia di Sofia le Autorità hanno sequestrato grande numero di fucili ».

*
* *

Il *Correspondent* d'Amburgo annunzia che in un banchetto offerto dalla Società est-asiatica di quella città al Principe Enrico di Prussia, questi pronunziò un discorso in cui disse che, dopo il suo ritorno dall'America, questa è la prima occasione che gli si offre di parlare del suo recente viaggio.

Il Principe affermò di aver trovato al di là dell'Atlantico una nazione non cupida di danaro soltanto, ma desiderosa di conquistarsi, con tutta l'energia di cui è capace, i supremi beni ideali della vita. Egli vide esercitato colà il culto della famiglia meglio che in Germania, e dove questo culto non ha ancora preso radici, si tende con ogni sforzo a diffonderlo. Con pensiero riconoscente egli ricorda quei giorni nei quali fu ospite della grande nazione che nulla trascurò per allietargli le ore dal suo soggiorno al di là dell'Oceano.

Il Principe continuò: « Anzitutto debbo gratitudine a Colui che m'incaricò di recarmi nel lontano Occidente, perchè fu in grazia sua ch'io passai quelle ore felici. Ma non crediate, o signori, che il ricordo dei giorni passati in America abbia cancellato in me la rimembranza dell'ospitalità ch'io godetti nell'Estremo Oriente, allorquando mi trattenni. per due anni fra quei commercianti tedeschi! ».

Il Principe chiuse facendo voti per la prosperità della Società est-asiatica, che si propone di essere l'anello di congiunzione fra la patria tedesca e l'Estremo Oriente.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina, accompagnata dal Conte e dalla Contessa della Trinità, si recò ieri in via Veneto a visitare l'Esposizione di lavori femminili.

Si trovarono a ricevere S. M. la Regina, le signore contessa di Brazzà, contessa Taverna, contessa Pasolini, contessa Suardi-Gianforte, le signore Amari, Ascoli, Guerrazzi e Bakalowicz.

L'Augusta Sovrana si trattenne a visitare l'Esposizione circa un'ora, acquistando parecchi lavori per il valore di lire duemila.

Le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Genova presenzieranno al varo della nave da battaglia di 2ª classe, *Francesco Ferruccio*, che avrà luogo a Venezia nel mattino di mercoldì 23 corrente.

Vi assisterà pure S. E. il Ministro della Marina, on. Morin.

In Campidoglio. — Nella sua tornata di ieri sera, il Consiglio comunale di Roma, dopo aver approvato parecchie proposte di secondaria importanza, proseguì la discussione del Regolamento per gli impiegati, che venne approvato fino all'articolo 70, con lievi modificazioni di forma.

In ultimo procedè alla nomina di un membro della Congregazione di carità e risultò eletto il consigliere Ceselli.

Congresso dei ragionieri provetti. — Nella gran sala degli Orazi e Curiazi, presenti le Autorità civili e le municipali, è stato, stamane, solennemente inaugurato il 2° Congresso nazionale dei ragionieri provetti.

Il Congresso durerà fino al giorno 23 corr., e le riunioni dei congressisti si terranno nella sala della Società degli impiegati, al Portico dell'Esedra di Termini.

Liste dei giurati. — Il sindaco di Roma ha pubblicato il Regolamento per la formazione delle liste dei giurati, ed invita tutti coloro che sono compresi negli articoli di detto Regolamento ad inscriversi non più tardi del mese di luglio nell'apposito registro che sarà tenuto nell'Ufficio comunale di statistica posto in Campidoglio con ingresso sotto il portico del Vignola.

La fiera artistica a beneficio della « Cassa di previdenza fra gli artisti drammatici », nel salone del teatro Nazionale, resterà aperta fino al 30 aprile: nei giorni feriali dalle 15 alle 18; le domeniche dalle 11 alle 15. Il biglietto d'ingresso costa 50 centesimi.

Congresso internazionale delle Associazioni di Stampa. — L'ottavo Congresso internazionale delle Associazioni di Stampa avrà luogo a Berna e si aprirà il giorno 21 luglio prossimo.

Ieri all'Aja si riunì l'Ufficio internazionale di presidenza per stabilire il programma dei lavori del Congresso.

Nella prossima settimana si riunirà a Berna il Comitato direttivo della Stampa svizzera per compilare il programma dei festeggiamenti da offrirsi ai congressisti giornalisti.

Servizio vaglia degli emigranti. — Il Commissariato generale per l'emigrazione comunica che dal 15 marzo il Banco di Napoli ha attuato un servizio di rimesse di denaro dall'Italia sulla piazza di New-York per gli emigranti che prima di partire per gli Stati-Uniti desiderano cambiare il loro denaro in moneta americana.

Quest'ufficio per vaglia pagabili in dollari si trova in Napoli (via Marina Nuova, n. 103, di fronte alla Capitaneria del porto) a poca distanza dall'Ispettorato dell'emigrazione.

Tali vaglia in moneta americana saranno pagabili non solo a New-York, allo scalo di Ellis Island, ove sbarcano tutti gli emigranti agli Stati-Uniti, ma anche a Boston ed a Nuova Orleans in seguito ad accordi presi con la Banca Conti e Richards.

In queste poche settimane, dacchè il nuovo servizio funziona, fu già concesso un numero considerevole di vaglia; ciò che prova la sua utilità.

Difatti gli emigranti pagano sul cambio un tenue sconto, secondo i bollettini ufficiali del giorno: non corrono rischio di essere truffati o di perdere il loro denaro per qualsiasi accidente di mare.

Epperò è da raccomandarsi ai Comitati comunali o mandamentali di consigliare agli emigranti per l'America del Nord di cambiare il loro denaro al detto ufficio prima di partire.

Industria navale italiana. — La *Prensa* di Buenos-Ayres annunzia ufficialmente che l'Argentina ha ordinato al cantiere Ansaldo due corazzate di 15,000 tonnellate e della velocità di ventidue nodi all'ora da consegnarsi entro diciotto mesi. Queste corazzate verranno armate con artiglieria Vickers e Maxim e prenderanno i nomi di *Charabuco* e *Maipu*.

Marina militare. — A Napoli le torpediniere 136 e 138 sono passate rispettivamente, la prima in armamento ridotto al comando del tenente di vascello Magliozzi, la seconda in disponibilità.

È passata in armamento ridotto a Spezia la torpediniera al comando del tenente di vascello Giustechi.

La R. nave *Aretusa* ieri l'altro giunse a Syra.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Regina Margherita*, della N. G. I., ieri l'altro proseguì da San Vincenzo per il Plata.

Ieri i piroscafi *Tartar Prince*, della P. L., *Etruria*, *Duca di Galliera* e *Venezuela*, della Veloce, partirono il primo da Palermo per New-York, il secondo ed il terzo da Teneriffa, rispettivamente pel Brasile e per Genova, ed il quarto da Barcellona per il Plata; il piroscafo *Lahn*, del N. L., giunse a Genova.

ESTERO.

Commissione permanente internazionale d'aeronautica. — La Commissione permanente internazionale d'aeronautica, riunitasi il 20 marzo all'Istituto di Francia, ha udito il rapporto del comandante Renard, segretario della Sottocommissione della *Résistance de l'air*, sullo stato attuale dei lavori di questo gruppo. Il programma generale dei medesimi contiene due parti essenziali: la prima relativa agli studî bibliografici, la seconda che riguarda gli studî tecnici.

Il lavoro bibliografico consiste nella formazione di un catalogo di documenti, la redazione di un'analisi delle ricerche di un certo interesse, e la pubblicazione in esteso delle memorie più rimarchevoli.

Il lavoro tecnico si comporrà della elaborazione di un programma di esperimenti e della sua realizzazione.

Oltre alle memorie inedite dei signori Canovetti, Dantect, ecc., la Sotto-Commissione ha udito la lettura di un importante progetto di costruzione di macchine di esperimenti, dell'ing. Drzewiecki. Le comunicazioni devono essere indirizzate al signor comandante Renard, segretario a Meudon.

La Commissione permanente internazionale prega le Società aeronautiche che desiderassero prendere cognizione del progetto di *brevetto d'invenzione* di volerne fare domanda al signor Surcouf, segretario, 2 Avenue de la Bourdonnais.

Campi di diamanti nella Gujana inglese. — Secondo un recente rapporto del console degli Stati-Uniti di Demerara, la prospettiva per la nuova industria di diamanti in quella colonia è molto favorevole.

Dieci uomini che lavorano per conto di capitalisti di New-York, che ottennero dei privilegi sul fiume Mazaruni pochi mesi fa, recentemente raccolsero in sei settimane 8227 piccoli diamanti pesanti circa 767 carati. Le pietre furono valutate a 9600 dollari e furono spedite a New-York.

Quasi ogni spedizione che si è recata ai campi di diamanti ha trovato di questi ultimi, e se la regione non è invasa ora da ricercatori, ciò è dovuto alle spese necessarie per equipaggiare, trasportare e formare una spedizione. Costa 1000 dollari per far recare sul luogo 8 uomini, inclusa la spesa necessaria per gli utensili, vitto e paglia.

Vi sono circa 12 Società ora nella regione dei diamanti, e si allestiscono nuove spedizioni quasi ogni giorno. È necessario capitale ed esperienza nelle miniere per sfruttare con intelligenza questi campi, e per stabilire una comunicazione adatta e sicura con la costa.

Costruzioni ferroviarie e navali a Nicaragua. — Il Governo della Repubblica di Nicaragua ha recentemente deciso la costruzione di una ferrovia, la quale, partendo da Momotombo sul lago Managua, passerà per Matagalpa e terminerà ad una località sul Rio Grande, alla quale potranno risalire le navi provenienti dall'Atlantico.

Tra la ditta Emery ed il Governo di Nicaragua si è stipulata la costruzione di una ferrovia a vapore o elettrica, per congiungere Matagalpa col Rio Grande. Il concessionario o la Società alla quale egli ha ceduto i suoi diritti stabilirà nello stesso tempo una linea di navigazione fluviale in coincidenza con la ferrovia, come pure una linea di navigazione marittima tra la foce del Rio Grande e gli Stati-Uniti.

Canale interoceanico. — Un dispaccio da Washington annunzia: Il ministro colombiano ha rimesso al segretario di Stato, Hay, il protocollo definitivo che stabilisce le condizioni alle quali la Colombia cederà agli Stati-Uniti i diritti per la costruzione del canale interoceanico.

Il segretario di Stato conferirà col Presidente Roosevelt intorno al protocollo stesso, che sarà quindi sottoposto al Congresso.

Detto protocollo prevede la costituzione di tribunali misti per la zona lungo la quale passerà il canale. I diritti pel canale di Panama saranno annullati e compensati con un'annualità di 750,000 dollari.

Nuove ferrovie sud-africane. — Lord Milner ha proposto alle colonie sud-africane del Capo e del Natal un progetto di costruzioni ferroviarie, importanti una spesa complessiva di tre milioni di sterline.

Fra le linee progettate vi sarebbe il prolungamento della Capetown-Pretoria-Petersbourg, fino a Salisbury nel centro della Rhodesia, ove si congiungerebbe alla ferrovia Beira-Salisbury ed alla Kimberley-Bulawaio-Salisbury, abbreviando però di molte centinaia di chilometri le comunicazioni fra Capetown e lo Zambesi. Salisbury diventerebbe così un importante punto ferroviario e punto di partenza del tronco ferroviario che dovrà fra breve raggiungere il Tanganika.

Il progetto è grandioso, ma le colonie hanno risposto di non potere per ora addossarsi così grande spesa, ed hanno offerto 900,000 sterline.

Ferrovia tra Sebastopoli e Yalta. — La ferrovia progettata tra Sebastopoli e Yalta, i cui studi erano stati autorizzati circa un anno fa, ha ora ricevuto la sanzione imperiale.

La costruzione comincerà in questa primavera. Questa nuova linea, che avrà una lunghezza da 80 a 83 verstes (53 a 55 miglia), metterà in comunicazione Pietroburgo e Livadia. Il punto di partenza sarà la stazione di Sebastopoli e quello di arrivo la futura stazione di Yalta, la cui situazione non è stata ancora bene determinata.

Il costo presuntivo della mano d'opera e materiali è di rubli 8,500,000; di tale somma i capitalisti russi hanno garentito rubli 2,000,000. Il Governo russo si riserva il diritto di comprare la linea in qualunque tempo.

Ferrovia da Kaffa a Damasco. — Un iradè imperiale autorizza il Governo turco ad acquistare la ferrovia da Kaffa a Damasco, la concessione per la quale era stata data originalmente a J. R. Pilling, che ha ceduto i suoi diritti ad una Società inglese. La concessione è per una linea di 253 km., di cui 7 soltanto sono stati costruiti.

L'iradè fissa il prezzo per il riacquisto a 155,000 lire turche, pagabili a rate mensili in due anni con tratte sugli agham (imposta sulle pecore). Il Governo desidera fare di questa linea una diramazione della ferrovia dell'Hedjaz, e di costruire un porto a Kaffa, ponendo in grado le navi di grande immersione di ormeggiarsi lungo le banchine. Se questo progetto sarà attuato, la ferrovia dell'Hedjaz avrà due stazioni sul mare, una a Beirut e l'altra a Kaffa.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

L'AJA, 18. — Il *Giornale Ufficiale* annunzia che è stato ora accertato che la Regina Guglielmina è colpita da febbre tifoidea.

La malattia segue il suo corso normale.

BRUXELLES, 18. — La notte è passata calma; non è stato segnalato alcun incidente.

Le misure d'ordine continuano a Bruxelles e nelle provincie.

L'AJA, 18. — Il delegato boero Wolmarans, intervistato circa la voce che i negoziati di pace nell'Africa del Sud sarebbero rotti, ha dichiarato di ignorarlo e di non avere nessun particolare sui negoziati in corso.

MADRID, 18. — Il Consiglio dei ministri ha deliberato di aggiornare le sedute delle Cortes il 10 maggio. Esse saranno riprese il 25 dello stesso mese.

I bilanci saranno presentati il 30 aprile alla Camera.

Il Governo desidera che il progetto sulla circolazione bancaria sia votato prima dell'aggiornamento della Camera.

GUMBINNEN, 18. — *Processo Krossigk.* — Contrariamente a quanto era stato annunciato ieri, la Corte marziale non accolse, ma dichiarò soltanto ricevibile la domanda presentata dagli accusati Hickel e Marten di escludere due giurati.

Durante la seduta odierna la Corte ha respinto tale domanda come non giustificata. Indi è incominciato l'interrogatorio degli accusati, i quali negano di essere autori dell'uccisione del capitano Krossigk.

DARMSTADT, 18. — Il granduca Ernesto Luigi è partito nel pomeriggio per Roma.

BRUXELLES, 18. — *Camera dei rappresentanti.* — Continua la discussione sulla proposta di prendere in considerazione il progetto di revisione della Costituzione.

Damblon dice che il Governo affermava non esservi nel paese un movimento in favore della revisione della Costituzione.

Chiede se il Governo negherebbe l'esistenza di questo movimento, ora che lo sciopero degli operai ha preso proporzioni formidabili. Qualunque cosa si faccia, non si potrà impedire la riforma reclamata dalla grande maggioranza dei cittadini del Belgio. Propone la revisione della Costituzione in favore del suffragio universale.

Smeets dice di non avere più alcuna speranza che si possa addivenire ad una conciliazione. Non parla per convincere la maggioranza, ma per tutto il paese; parla onde il Capo dello Stato intenda e ristabilisca la pace ove si svolge la guerra.

Lo sciopero è la conseguenza della provocazione del Governo. Il Re deve fare qualche cosa per il popolo. Se interverrà, la pace sarà ristabilita.

Anseele, socialista, dice che la politica delle concessioni è migliore di quella adottata dal Governo. La maggioranza è tale per virtù dell'attuale legge elettorale che si vuole mantenere; ma i socialisti, battuti oggi, vinceranno domani.

Woest, cattolico, dichiara, in nome dei suoi amici, che le convinzioni del Governo sono condivise dalla Destra. Esprime il voto che le dichiarazioni del Governo siano corrispondenti alla vera situazione. Il paese è contrario alle dichiarazioni della Sinistra socialista.

Janson, liberale, protesta, dicendo che Woest sarà contento quando la guerra civile si sarà scatenata nel paese. Termina gridando: *Viva il suffragio universale!*

La presa in considerazione del progetto di revisione della Costituzione è respinta, con 84 voti contro 64.

La seduta è indi tolta.

COSTANTINOPOLI, 18. — Le dichiarazioni fatte dal ministro italiano per gli affari esteri, on. Prinetti, alla Camera dei deputati riguardo a Tripoli, hanno prodotto un'impressione favorevolissima ad Yildiz-Kiosk ed alla Porta.

LONDRA, 18. — *Camera dei comuni.* — Il primo lord della tesoreria, Balfour, dice che l'alto Commissario della Colonia del Capo, lord Milner, ed il generale lord Kitchener, ebbero due conferenze coi delegati boeri.

Sopra domanda dei delegati, lord Kitchener, pur rifiutando l'armistizio per ragioni militari, consentì di accordare facilitazioni per l'elezione e la riunione dei rappresentanti dei *Commandos*, affinchè possano deliberare sulla situazione. I capi boeri lasciarono Pretoria a tale scopo. Si crede che non si potranno riprendere le comunicazioni prima di tre settimane.

LONDRA, 19. — *Camera dei comuni.* — (*Continuazione*). — Si discute il bilancio delle poste.

Il segretario finanziario per la tesoreria, Austin Chamberlain, rispondendo alle critiche circa l'attitudine del Ministero verso Marconi, dichiara che il Ministero non porrà alcun ostacolo al collegamento dei fili telegrafici governativi con le stazioni Marconi per la trasmissione dei dispacci con le navi da guerra; ma il Ministero non ignora che altre persone affacciano pretese onde ottenere patenti per telegrafo senza fili.

LOVANIO, 19. — Una dimostrazione percorse ieri le vie, emettendo grida dinanzi la casa del presidente della Camera dei Rappresentanti, Schollaert.

La guardia civica, attaccata a sassate, fece fuoco sui dimostranti. Vi sono cinque morti e 12 feriti.

LONDRA, 19. — I giornali pubblicano un comunicato il quale dice essere assolutamente inesatta la notizia data da giornali esteri che i capi boeri riuniti a Pretoria, vi si sieno recati in seguito a richiesta delle Autorità inglesi. Il passo fatto dai Boeri fu invece del tutto spontaneo.

WASHINGTON, 19. — La Camera dei rappresentanti ha approvato il trattato di commercio conchiuso fra gli Stati-Uniti e l'isola di Cuba.

MANILLA, 19. — Vi furono 332 casi di colera e 253 morti a Manilla e 651 casi e 436 morti nella provincia.

BERNA, 19. — Il comm. Silvestrelli è partito per l'Italia.

LONDRA, 19. — Il *Daily Mail* crede che il Governo del Sudan ponga, consenziente Menelik, posti militari alla frontiera dell'Abissinia per proteggere le tribù contro gli Abissini.

WASHINGTON, 19. — Il protocollo modificato relativo al canale di Panama e redatto dalla Colombia è stato rimesso al segretario di Stato, Hay.

PARIGI, 19. — Si ha da Buenos-Ayres: Un alto personaggio del Governo della Repubblica Argentina, parlando di politica internazionale, ha dichiarato che gli armamenti del Chilì rispondono all'intenzione di provocare l'Argentina, perchè questa prende una parte importante alle quesioni dell'Oceano Pacifico.

Gli armamenti del Chilì tendono a suscitare un conflitto con l'Argentina, che, essendo risoluta a sostenere la propria politica d'intervento, si è vista costretta ad acquistare delle navi onde assicurare la pace.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 18 aprile 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	755,7.
Umidità relativa a mezzodì	67.
Vento a mezzodì	SE debole.
Cielo	nuvoloso.
Termometro centigrado	Massimo 20°.3 Minimo 14°.4.
Pioggia in 24 ore	mm. 1,0.

Li 18 aprile 1902.

In Europa: pressione massima di 773 sulla Russia centrale; minima di 756 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario sul basso versante Adriatico, salito di 1 a 3 mm. altrove; pioggiarelle e qualche temporale in Piemonte, Lombardia, Veneto, versante Tirrenico ed isole.

Stamane: cielo nuvoloso sull'alta Italia e Sardegna, vario altrove; qualche pioggia al NW e in Sardegna, venti settentrionali moderati in Sardegna, deboli altrove.

Barometro: massimo a 761 in Val Padana, livellato altrove fra 759 e 760.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali; cielo vario; qualche pioggiarella e temporale al NW, versante Tirrenico ed isole; basso Tirreno alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, lì 18 aprile 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	18 0	12 8
Genova	coperto	calmo	17 9	13 3
Massa Carrara	3/4 coperto	calmo	19 0	12 5
Cuneo	coperto	—	13 9	10 8
Torino	coperto	—	15 2	12 0
Alessandria	coperto	—	19 3	13 2
Novara	piovoso	—	17 8	11 6
Domodossola	piovoso	—	15 7	10 3
Pavia	coperto	—	18 4	12 0
Milano	coperto	—	20 4	13 2
Sondrio	coperto	—	16 3	11 5
Bergamo	piovoso	—	16 8	11 0
Brescia	coperto	—	24 4	12 4
Cremona	coperto	—	21 7	13 4
Mantova	3/4 coperto	—	21 4	13 2
Verona	coperto	—	19 8	13 3
Belluno	3/4 coperto	—	15 9	5 0
Udine	coperto	—	16 7	12 0
Treviso	1/2 coperto	—	20 0	12 0
Venezia	3/4 coperto	calmo	18 5	12 8
Padova	1/4 coperto	—	18 6	11 7
Rovigo	3/4 coperto	—	25 5	11 7
Piacenza	coperto	—	19 3	12 9
Parma	coperto	—	19 0	13 5
Reggio Emilia	coperto	—	19 5	13 5
Modena	coperto	—	19 1	12 2
Ferrara	coperto	—	19 2	12 3
Bologna	coperto	—	17 8	13 6
Ravenna	1/2 coperto	—	20 2	10 2
Forlì	coperto	—	19 8	11 8
Pesaro	coperto	calmo	18 3	11 8
Ancona	sereno	calmo	20 0	12 7
Urbino	3/4 coperto	—	18 8	10 1
Macerata	1/2 coperto	—	19 0	11 3
Ascoli Piceno	sereno	—	18 8	13 0
Perugia	1/2 coperto	—	21 0	11 2
Camerino	nebbioso	—	17 4	9 5
Lucca	nebbioso	—	21 6	12 5
Pisa	coperto	—	22 0	11 8
Livorno	3/4 coperto	calmo	20 0	14 0
Firenze	sereno	—	23 2	11 1
Arezzo	1/4 coperto	—	23 9	11 7
Siena	1/2 coperto	—	19 7	11 4
Grosseto	1/4 coperto	—	22 0	10 3
Roma	coperto	—	21 1	14 4
Teramo	nebbioso	—	18 0	9 6
Chieti	nebbioso	—	17 6	10 4
Aquila	sereno	—	18 7	10 1
Agnone	sereno	—	16 0	8 0
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	18 0	9 4
Lecce	1/2 coperto	—	21 7	9 6
Caserta	sereno	—	20 3	11 6
Napoli	sereno	calmo	18 5	12 3
Benevento	nebbioso	—	22 1	9 3
Avellino	1/4 coperto	—	18 2	9 8
Caggiano	1/4 coperto	—	17 1	8 9
Potenza	sereno	—	17 4	6 2
Cosenza	sereno	—	18 0	8 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	13 5	2 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	18 6	12 8
Trapani	coperto	calmo	18 1	15 0
Palermo	nebbioso	calmo	21 9	12 4
Girgenti	1/4 coperto	calmo	19 5	11 0
Caltanissetta	sereno	—	22 0	10 0
Messina	1/2 coperto	legg. mosso	19 0	14 8
Catania	1/2 coperto	mosso	18 9	11 6
Siracusa	1/4 coperto	mosso	18 7	12 0
Cagliari	1/2 coperto	calmo	20 8	7 1
Sassari	piovoso	—	15 1	10 6

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*